

CAPITOLO XIII

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. G. G. CIACCIO MONTALTO

1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (e, in particolare, quelle di Brusca Giovanni, Antonio Patti, Francesco Giuseppe Milazzo e Ferro Giuseppe), le deposizioni dei testi, esaminati nel primo grado del giudizio (il dott. Giuseppe Lumia, la dott. Agata Consoli, il sovrintendente della polizia di Stato, Giacomo Ilari e il maresciallo dei carabinieri Bartolomeo Santomauro) e l'acquisizione dei documenti, attestanti l'attività professionale del dott. G. G. Ciaccio Montalto, dimostrano - come ha correttamente osservato il giudice di primo grado - che il magistrato fu ucciso per l'azione severa condotta nei confronti degli esponenti di "Cosa Nostra", non soltanto della "provincia" di Agrigento ma anche di altre zone della Sicilia (il riferimento è, in particolare, a Brusca Giovanni e a Riina Giacomo; quest'ultimo, che era un lontano parente di Riina Salvatore, risiedeva a Butrio, in provincia di Bologna).

2. Ferro Giuseppe ha, in particolare, riferito che il dott. G. G. Ciaccio Montalto è stato ucciso perché "Cosa Nostra" lo vedeva come "un ribelle" (vale a dire come un magistrato non avvicinabile) e riteneva che questi "sempre l'aveva con la famiglia di Paceco".

Il collaboratore ha citato, al riguardo, l'arresto - avvenuto nel 1979 in seguito allo omicidio di Incandela Giuseppe - del "capomandamento di Paceco" (Sucameli Vito), del di lui genero (Girolamo Marino), e di Vito Parisi (tutti appartenenti alla

FC-

“famiglia” di Paceco), benché quella “famiglia” di “Cosa Nostra” si ritenesse completamente estranea al delitto, tanto che lo stesso Vito Sucameli - ha affermato il Ferro - aveva cercato di individuare l'assassino dell'Incandela (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 85).

Gli esponenti della famiglia mafiosa di Paceco erano convinti che il magistrato procedesse, nei loro confronti, con zelo eccessivo anche perché questi aveva tratto in arresto due testimoni per reticenza ed aveva, a loro parere, fatto di tutto per convincere uno dei testi ad accusarli ingiustamente, così interpretando la condotta del magistrato che si era recato nella cella del detenuto (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 85).

Il loro convincimento era, poi, rafforzato dal fatto che l'arresto del 1979 era stato preceduto da un altro ordine di cattura, che lo stesso magistrato aveva fatto spiccare nel 1976 nei confronti di esponenti della “famiglia” di Paceco, tra cui Sucameli Vito, Marino Girolamo e Parisi Vito, accusati di avere partecipato alla uccisione di una persona, di cognome Milazzo (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 85).

Il risentimento nei confronti del magistrato per l'attività da lui svolta nei suoi confronti e nei confronti di altri esponenti della sua “famiglia” mafiosa, indusse il “capomandamento” di Paceco (Vito Sucameli) a farsi promotore della riunione in cui, tra la fine del 1979 e il 1980, fu deliberato l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto; omicidio che non venne eseguito per l'opposizione di Totò Minore.

Le dichiarazioni di Ferro Giuseppe sul movente dell'omicidio del magistrato (l'odio della “famiglia” di Paceco che, secondo il collaboratore, fu all'origine della deliberazione adottata dai “capimandamento”) hanno trovato reciproco riscontro in quelle del collaboratore di giustizia Milazzo Francesco Giuseppe.

Sentenza di Appello “Omicidio Ciaccio Montalto” - Cap. XIII -
Motive dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto

FC-

Questi ha, infatti, riferito che la "famiglia" di Paceco aveva deciso di uccidere il dott. G. G. Ciaccio Montalto perché questi mostrava un accanimento inusuale nei confronti degli esponenti di quella "famiglia".

Il convincimento in costoro di una volontà persecutoria del magistrato è provato dall'accusa di imparzialità rivoltagli da "Cosa Nostra" che gli contestava di non limitarsi a fare il giudice ma di volere fare anche il poliziotto e, soprattutto, "l'istigatore".

Sintomatico dell'odio nutrito nei confronti del magistrato è quanto riferito da Milazzo Francesco Giuseppe che, raccogliendo una diceria degli ambienti di "Cosa Nostra", attribuiva al magistrato questa affermazione: "Aveva un altro... un'altra risposta il dottor Ciaccio: che le strade di Paceco dove abitavamo noi di Paceco, lui... se era per lui veniva con le ruspe e metteva tutto sottosopra, con noi dentro, e lo diceva in giro questo discorso" (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 33 - 34, dichiarazioni di Milazzo Francesco Giuseppe e vedi, *supra*, capitolo XI, pag. 77 e 78).

Milazzo Francesco Giuseppe, confermando quanto dichiarato da Ferro Giuseppe, ha pure sostenuto che l'omicidio non fu eseguito per l'opposizione di Salvatore Minore, anche se, a differenza di quanto affermato dal Ferro (ma ciò è giustificato dal diverso ruolo rivestito nel sodalizio mafioso dai due dichiaranti), egli ha detto che non gli era stato riferito il motivo per il quale il Minore si era opposto alla esecuzione del delitto (vedi, *supra*, capitolo XI, pag. 77).

La questione relativa all'opposizione del Minore sarà esaminata nel capitolo che segue; in questa sede è opportuno sottolineare la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sul movente dell'omicidio del magistrato e sulla

sospensione dell'esecuzione del delitto per il veto posto da Totò Minore, secondo cui - per usare l'espressione di Milazzo Francesco Giuseppe - il dott. Ciaccio Montalto non doveva essere "toccato" (vedi, *supra*, capitolo XI, pag. 77).

Va, inoltre, rilevato che le dichiarazioni del Ferro (convergenti con quelle rese dal Milazzo) hanno trovato ulteriore conferma nei provvedimenti emessi dal dott. G. G. Ciaccio Montalto contro gli esponenti della "famiglia" di Paceco.

Sono stati, infatti, acquisiti al fascicolo del dibattimento la dichiarazione di appello del 7.8.1979, proposta dal dott. Ciaccio Montalto avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore aveva disposto la scarcerazione di Marino Girolamo (genere di Sucameli Vito) e di Parisi Vito, imputati dell'omicidio di Incandela Giuseppe, nonché l'ordinanza del 15.2.1980, con la quale la sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello, aveva ordinato la emissione di un nuovo mandato di cattura nei confronti del Marino e del Parisi (cfr. documenti citati, F. 576, 586 - 587 e 521, tra gli atti acquisiti con ordinanza del 7.5.1998).

Può, dunque, ritenersi dimostrato che, già alla fine degli anni '70, "Cosa Nostra" aveva decretato la morte del magistrato per l'attività che costui aveva svolto, in particolare, contro la "famiglia" di Paceco e per l'irriducibilità nel contrastare il sodalizio mafioso.

3. Nel capitolo precedente sono state riportate le dichiarazioni rese da Giuseppe Ferro sull'episodio, avvenuto nel carcere di Trapani nell'agosto del 1982, relativo al getto dell'acqua di alcuni detenuti nei confronti di un brigadiere delle guardie carcerarie (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 87 - 88).

L'episodio-che, secondo il collaboratore, fu casuale-ebbe come conseguenza del tutto inaspettata l'emissione di un provvedimento di cattura, richiesto dal dott. G. G. Ciaccio Montalto, nei confronti di Agate Mariano, di Armando Michele e degli altri cinque detenuti che erano stati denunciati dalle guardie carcerarie.

Il provvedimento di cattura - ha affermato Ferro Giuseppe - mandò su tutte le furie Mariano Agate.

Questi, infatti, si sentiva responsabile del fatto che lo scherzo da lui inscenato era tramutato in tragedia, essendo stato arrestato Armando Michele, padre di quattro o cinque figli, che non aveva altro titolo di custodia cautelare.

La cattura per un episodio banale e per reati lievi diminuiva, inoltre, il prestigio di Agate Mariano e degli altri "uomini d'onore" di Trapani di fronte ai detenuti, che non erano di Trapani, e, più in generale, all'interno del carcere, poiché faceva apparire Agate Mariano e gli altri esponenti di "Cosa Nostra" di Trapani uomini di poco valore ("malandrini di pisciata", è la colorita espressione impiegata dal collaboratore) e non in grado di "avvicinare i magistrati", se un fatto banale aveva potuto provocare l'arresto di sette persone (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 132).

La reazione di Agate Mariano fu immediata; il "capomandamento" di Mazara del Vallo disse, riferendosi al dott. G. G. Ciaccio Montalto: "Ciaccino finalmente arrivò alla stazione" e, in relazione al veto posto da Totò Minore per l'uccisione del magistrato: "Ora la riserva a Totò Minore ci la livu iu (tolgo io il veto posto da Totò Minore)" (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 88, dichiarazioni di Ferro Giuseppe).

FC-

Totò Minore, secondo le concordi dichiarazioni di Messina Leonardo, Cancemi Salvatore e Milazzo Francesco Giuseppe, fu ucciso prima del dott. G. G. Ciaccio Montalto; l'omicidio fu commesso, come ha precisato Ferro Giuseppe, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1982 (vedi, *supra*, capitolo IV, pag. 32, dichiarazioni di Messina Leonardo; capitolo V, pag. 41, dichiarazioni di Cancemi Salvatore, il quale ha riferito che Riina Salvatore gli aveva detto di avere fatto uccidere il Minore nel 1982; capitolo XI, pag. 80, dichiarazioni di Milazzo Francesco Paolo; capitolo XII, pag. 87).

Nel dicembre di quello stesso anno (1982) Mariano Agate disse allo stesso Ferro Giuseppe: “Ni sti iorna Ciaccino si nni va, Pippu” (“Tra pochi giorni il dott. Ciaccio Montalto andrà via, Giuseppe”).

In effetti, ha osservato il collaboratore, il magistrato fu ucciso verso il 10 gennaio 1983 (l'omicidio fu commesso il 25.1.1983).

Quanto riferito da Ferro Giuseppe, in relazione all'episodio avvenuto nel carcere di Trapani, ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Amico Michele, che ha dichiarato di avere subito “un gavettone d'acqua e sapone” e che, in seguito al rapporto all'autorità giudiziaria, era stato emesso l'ordine di cattura nei confronti di sette detenuti, tra i quali egli ha ricordato Agate Mariano e Parisi Vito; fu, inoltre, instaurato un processo penale che, in primo grado, fu definito con una sentenza di condanna delle persone denunciate.

Il teste ha, poi, precisato che il “gavettone” gli era stato inflitto per ritorsione, non avendo egli consentito ai detenuti, a differenza di quanto avevano fatto altri suoi colleghi, di uscire dalla sezione; ciò era avvenuto durante il mese di agosto in cui era stato di turno (cfr. verb. ud. 19.12.1997, trascrizioni, pag. 64 - 65 e 76).

Le dichiarazioni di Ferro Giuseppe hanno, poi, trovato riscontro nell'acquisizione dei seguenti documenti: 1) frontespizio del procedimento penale (assegnato al dott. G. G. Ciaccio Montalto il 4.9.1982) nei confronti di Parisi Vito, Agate Mariano, Ferro Giuseppe, Puccio Erasmo, Armanno Michele, Ferrante Gaetano e Rinzivillo Antonino, imputati, in concorso, di tentata violenza privata (art. 56, 112 e 610 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 c.p.); 2) nota di trasmissione del direttore del carcere di Trapani del 26.8.1982 al Procuratore della Repubblica di Trapani, del rapporto estratto dal registro dei provvedimenti disciplinari; 3) mandato di cattura del giudice istruttore di Trapani del 7.10.1982, emesso nei confronti delle persone denunciate su richiesta del dott. G. G. Ciaccio Montalto del 4.9.1982 (cfr. documenti citati, F. 462, 516 - 517 e 518 - 520, tra gli atti acquisiti con ordinanza del 7.5.1998).

4. Le dichiarazioni di Ferro Giuseppe, in relazione al coinvolgimento anche del "mandamento" di Mazara del Vallo nell'omicidio del magistrato (la posizione processuale di Agate Mariano sarà esaminata più approfonditamente nel capitolo diciassettesimo), trovano reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Patti Antonio ("uomo d'onore" della "famiglia" di Marsala) il quale ha riferito che, su incarico di Vincenzo Milazzo, ("capomandamento" di Alcamo), egli partecipò a un "appostamento", finalizzato alla soppressione del magistrato, nell'abitazione di Valderice del dott. Ciaccio Montalto.

All'appostamento, che venne effettuato quindici o venti giorni prima dello omicidio, presero parte, tra gli altri, tre uomini della "famiglia" di Mazara del Vallo (Giovanni Leone, Giovanni Bastone e Calcedonio Bruno) e Vito Parisi

("uomo d'onore" della "famiglia di Paceco e destinatario, assieme ad Agate Mariano e ad altre persone, dell'ordine di cattura per i fatti avvenuti nel carcere di Trapani nell'agosto del 1982).

Ulteriore riscontro a quanto riferito dal Ferro e dal Patti è dato dalle dichiarazioni di Milazzo Francesco Giuseppe che, sia pure dubitativamente, ha indicato in Calcedonio Bruno e in Giovanni Leone due delle quattro persone (le altre due erano Vincenzo Milazzo e, forse, Andrea Gangitano) alle quali aveva indicato - alla fine del 1982 - la casa che il magistrato aveva a Trapani.

La partecipazione di uomini dei "mandamenti" di Mazara del Vallo e di Alcamo ai due tentativi di sorprendere il magistrato dimostra che l'omicidio non fu il frutto della decisione di una sola "famiglia" mafiosa ma fu concordato dai "mandamenti" della "provincia" di Trapani.

5. Il proposito di vendetta di Agate Mariano - che non aveva perdonato al dott. Ciaccio Montalto di avere richiesto ed ottenuto l'ordine di cattura per un fatto banale e di avergli fatto perdere il prestigio all'interno del carcere e nei confronti degli arrestati che non erano di Trapani (Rinzivillo Antonino, Puccio Erasmo, Ferrante Gaetano e Armando Michele) convergeva, infatti, con l'interesse di altri esponenti di "Cosa Nostra" - tra i quali vi era Milazzo Vincenzo - che non sopportavano più l'attività del magistrato rivolta a contrastare gli interessi dello intero sodalizio mafioso.

Brusca Giovanni ha, infatti, dichiarato che il magistrato fu ucciso perché "dava fastidio" agli "uomini d'onore" del trapanese, aveva aperto un'inchiesta sullo stesso Brusca Giovanni e, forse, indagava sui Salvo.

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XIII -
Movente dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto

FC-

Era, in particolare, Vincenzo Milazzo - ha precisato il collaboratore - a sostenere, negli incontri che aveva con Riina Salvatore, la necessità di sopprimere il dott. Ciaccio Montalto, tanto da chiedere ed ottenere dal Riina l'autorizzazione di uccidere il magistrato (vedi, *supra*, capitolo VII, pag. 55 e 56).

Il collaboratore ha aggiunto che Vincenzo Milazzo, assieme al fratello Sebastiano, aveva "interessi" in Toscana dove si trovava un'azienda agricola dei due fratelli (vedi, *supra*, capitolo VII, pag. 58).

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni (che ha chiamato in reità il Milazzo anche come esecutore materiale dell'omicidio del magistrato) hanno trovato reciproco riscontro, relativamente all'interesse del Milazzo alla soppressione del dott. G. G. Ciaccio Montalto, in quelle del collaboratore Patti Antonio, il quale ha riferito che Milazzo Vincenzo voleva uccidere il magistrato perché "questo giudice gli aveva sequestrato dei beni a suo padre e ce l'aveva con i Milazzo" (vedi, *supra*, capitolo X, pag. 71).

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni hanno, inoltre, trovato conferma nelle acquisizioni documentali e nelle testimonianze di Santomauro Bartolomeo e di Ilari Giacomo, anche in relazione alle indagini svolte dal dott. G. G. Ciaccio Montalto nei confronti di "uomini d'onore" del trapanese e dello stesso Giovanni Brusca e agli "interessi" che esponenti del sodalizio mafioso (o a questo collegati) avevano in Toscana.

Santomauro Bartolomeo, maresciallo dei carabinieri in servizio presso il comando provinciale di Trapani, ha, infatti, dichiarato di avere svolto indagini nei confronti di Riina Giacomo, un lontano zio di Salvatore Riina (secondo quanto risultava dal fascicolo in possesso dei carabinieri), che abitava a Butrio e nei confronti del

quale era stato emesso ordine di cattura per il reato associativo, su richiesta del dott. G. G. Ciaccio Montalto (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 110 - 112 e 115).

Ilari Giacomo, sovrintendente della polizia di Stato, ha confermato che Riina Giacomo, sulla base di accertamenti compiuti in questura, risultava essere uno zio di Salvatore Riina e abitava a Butrio.

Nei confronti di Giacomo Riina - ha affermato il teste - il dott. Ciaccio Montalto aveva emesso un ordine di cattura il 28.2.1982, contestandogli il delitto di associazione per delinquere (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 80 - 82, 84 e 101 - 102).

In effetti è stato acquisito l'ordine di cattura, emesso il 28.2.1982, dal dott. Ciaccio Montalto nei confronti, tra gli altri di Riina Giacomo, di Alcamo Mariano e di Alcamo Vincenzo (cfr. ordine di cattura citato, F. 225 - 227, tra gli atti acquisiti con ordinanza della Corte del 22.10.1997).

Il teste Santomauro Bartolomeo ha, inoltre, riferito che il magistrato aveva chiesto di essere trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e che, prima del trasferimento, si era interessato del duplice omicidio di Milazzo Giuseppe e di Mancino Salvatore, avvenuto a San Miniato, tanto da chiedere ai carabinieri di inviare del proprio personale sul posto per seguire le indagini.

In Toscana - ha precisato il teste - operavano "famiglie" mafiose di Alcamo; a Gambassi Terme, in particolare, abitava Melodia Filippo, poi scomparso.

Il teste ha, quindi, proseguito: "In questo rapporto dell'82 viene messo, diciamo, in evidenza questo legame tra la famiglia mafiosa di Alcamo della provincia di Trapani, a quella epoca era Alcamo, diciamo, la famiglia più in vista, perché

c'erano problemi di ordine pubblico e, diciamo, queste propalazioni a San Miniato o in Toscana in genere" (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 112 - 113).

Il teste ha, inoltre, ricordato che il magistrato Costa Antonio (successivamente processato e condannato per corruzione) aveva rimproverato al collega Ciaccio Montalto di non avergli parlato del rapporto del 25.2.1982 con il quale erano stati denunciati, alcuni in stato di irreperibilità (come Milazzo Vincenzo e Agate Mariano) ed altri in stato di arresto (come Milazzo Sebastiano, Riina Giacomo e Brusca Giovanni: quest'ultimo era già detenuto) molti esponenti di "Cosa Nostra" delle "famiglie" di Alcamo, di Castellammare, di Trapani e di altri centri della provincia (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 118 - 119 e 173; cfr., anche, rapporto dei carabinieri del gruppo di Trapani, F. 577 - 585, tra gli atti acquisiti con ordinanza del 7.5.1998).

Quanto riferito dal teste costituisce un significativo riscontro delle dichiarazioni di Giovanni Brusca anche in ordine allo specifico movente di "Cosa Nostra" che voleva eliminare un magistrato il quale, con il trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, costituiva un concreto pericolo anche per gli interessi che esponenti del sodalizio mafioso avevano in Toscana.

Il teste ha, inoltre, riferito del "particolare impegno" nelle indagini in materia di mafia del magistrato, l'unico ad avere formato un proprio archivio personale, in cui erano raccolti intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari, verbali di perquisizioni e altri atti istruttori (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 152 e 171 - 172).

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni e di Patti Antonio confermano ulteriormente la conclusione, cui già si è pervenuti, che può così essere riassunta: l'efficace attività di indagine del magistrato (che, peraltro, era stato uno dei primi ad avere compreso la necessità di effettuare accertamenti bancari nelle indagini sulla "mafia") era, ormai, rivolta contro gli esponenti dell'intera provincia mafiosa di Trapani, sicché l'interesse ad eliminarlo non era esclusivo di una sola "famiglia" ma era di tutta la "provincia".

Il trasferimento a Firenze, dove esponenti di "Cosa Nostra" di Trapani (tra gli altri, i Milazzo, i Melodia e, più in generale, la "famiglia" di Alcamo) avevano interessi economici, non scemava il pericolo che il magistrato rappresentava per il sodalizio mafioso e, semmai, accentuava tale pericolo, posto che egli, per la lunga esperienza maturata a Trapani, era in grado, più di altri, di comprendere i legami che gli affiliati, residenti in Toscana, mantenevano con "Cosa Nostra" di Trapani.

6. L'impegno professionale e le non comuni doti di inquirente del dott. G. G. Ciaccio Montalto sono stati, infine, confermati dalle deposizioni dei testi dott. Giuseppe Lumia (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani) e dott. Agata Consoli (Sostituto Procuratore presso lo stesso ufficio dal maggio del 1978 all'ottobre del 1981).

Il primo ha riferito di avere avuto, con il dott. G. G. Ciaccio Montalto, ottimi rapporti: "di stima e di fiducia" sotto il profilo professionale; di affinità culturali e di "grande affettuosità e frequentazione familiare" sotto il profilo personale (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 49).

FC-

Il dott. Ciaccio Montalto, che già svolgeva le funzioni di sostituto procuratore a Trapani quando il teste, nel 1974, si insediò nel suo ufficio, rappresentava "la struttura portante" della Procura, "anche perché" - ha precisato il dott. G. Lumia - "assommava in sé una memoria storica che gli altri non avevano, oltre a una grande capacità professionale, una capacità investigativa, un grande impegno anche civile".

Il dott. Ciaccio Montalto era - ha affermato il teste durante l'esame - "l'elemento di spicco della Procura della Repubblica", la "memoria storica dell'ufficio", "la punta di diamante della Procura di Trapani" e un magistrato inquirente dotato di "grande professionalità" (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 50, 83, 91 e 93).

I procedimenti più importanti (come quello, cosiddetto del Belice, in materia di pubblica amministrazione e l'altro relativo all'appalto A.G.A.P; il procedimento del sequestro Rodittis; quello di traffico di stupefacenti che porterà alla scoperta di una raffineria) e molti processi di "mafia" (quelli a carico dei Rimi, dei Minore, di "certi Agate", di Placido Vitale, di Francesco Pace) erano "gestiti" dal magistrato, che sarà poi ucciso, non a caso definito il "mafiologo della Procura" anche per la profonda conoscenza che aveva maturato su Trapani (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 50 - 63, 68 e 97 - 99).

Il teste ha, inoltre, confermato che il dott. Ciaccio Montalto fu il primo, forse in Italia, ad applicare una legge del 1977 (che consentiva di svolgere accertamenti bancari) in occasione delle indagini sul movimento di valuta fra Trapani, gli Stati Uniti e il Canada; procedimento che dal titolare dell'inchiesta (lo stesso Ciaccio

Montalto) fu formalizzato il 13.1.1983, poco prima, dunque, della sua morte (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 65).

Il dott. G. G. Ciaccio Montalto si era occupato di misure di prevenzione ed aveva, inoltre, impugnato il decreto del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di undici persone di Alcamo, indiziate di appartenere al sodalizio mafioso (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 69).

Il dott. G. Lumia ha, poi, riferito che Ciaccio Montalto fu oggetto di minacce telefoniche; sul cofano dell'autovettura era stata, inoltre, tracciata una croce; nel corso di una udienza del processo contro Minore Calogero ed altri, un difensore aveva tenuto un comportamento, che il dott. Ciaccio Montalto interpretò come "intimidatorio", tanto da presentare una relazione scritta al capo del suo ufficio.

In seguito alle minacce il magistrato fu, sia pure per un limitato periodo di tempo, sottoposto a misure di protezione da parte del Prefetto di Trapani.

Il teste ha dichiarato che le misure di protezione furono poi sospese su richiesta dello stesso dott. G. G. Ciaccio Montalto, secondo quanto gli era stato riferito dal Prefetto o da funzionari della prefettura (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 70 - 71, 74 - 76 e 110 - 113).

Il dott. G. Lumia ha confermato che il collega Ciaccio Montalto aveva presentato una domanda di trasferimento che, per quanto era a sua conoscenza, era stata dettata da "ragioni strettamente personali", in un ufficio giudiziario di Firenze che il teste non ha saputo indicare (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 104 - 106 e 115 - 117).

Il dott. Giuseppe Lumia ha, poi, confermato che, non molto tempo prima di essere ucciso, il dott. Ciaccio Montalto aveva incontrato un magistrato della Procura di

FC-

Firenze, forse il dott. Vigna, "per prendere contatti" e "per uno scambio di informazioni", essendo emerso, nel corso di indagini, che "alcuni elementi sospetti" avevano acquistato "proprietà terriere" o fattorie o avevano, comunque, avviato un'attività economica in Toscana (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 107 - 109).

La dott. Agata Consoli ha confermato che il collega Ciaccio Montalto, con il quale aveva intrattenuto rapporti di amicizia e che stimava "moltissimo", era "l'elemento di punta" dell'ufficio della Procura di Trapani e trattava i "processi più importanti", soprattutto in materia di criminalità organizzata (tali processi erano il "suo pallino"), ma anche per reati contro l'amministrazione pubblica, come il processo cosiddetto "Belice" (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 124 - 126, 134 e 149 - 151).

Il dott. G. G. Ciaccio Montalto aveva frequenti riunioni con le forze di polizia; "il suo obiettivo principale" - ha precisato la teste - "era quello proprio di incidere profondamente sulla criminalità organizzata, ma specificamente su che cosa dirigeva le indagini... lo preoccupava molto anche un certo elemento di Paceco, detto... che in questo momento non mi ricordo, Girolamo... aveva un nome che non ricordo, che era particolarmente nel suo interesse, che era uno che su lui riteneva facente parte dell'organizzazione mafiosa. Lo chiamavano Girolamo il "nano" però non mi ricordo il cognome in questo momento, mi sfugge" (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 139 - 140).

"Anche le logge massoniche" - ha riferito la dott. Consoli - "erano nell'obiettivo del dottore Ciaccio Montalto, però se poi queste indagini abbiano avuto dei risvolti giudiziari o meno... credo che non ne abbiano avuto più... cioè sviluppi

non ne hanno avuto queste indagini. Però che lui avesse anche questi obiettivi, mi ricordo di sì" (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 151 - 153).

La teste ha confermato le doti non comuni del dott. G. G. Ciaccio Montalto, il quale era dotato di "uno spiccato senso investigativo" e aveva, per primo, colto l'utilità di accertamenti bancari per raggiungere risultati concreti nelle indagini sulla criminalità organizzata (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 127 - 128).

La dott. Agata Consoli ha, inoltre, confermato che il collega Ciaccio Montalto aveva chiesto il trasferimento in altra sede giudiziaria: a Bologna (ma la domanda fu revocata) e a Firenze, dove, secondo alcuni colleghi, voleva stabilirsi per motivi familiari e, secondo altri, perché aveva "trovato un filone di indagine che collegava Firenze con Trapani" (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 132 - 134).

La teste ha, inoltre, confermato che sull'autovettura del dott. Ciaccio Montalto, nel 1978 o nel 1979, fu tracciata "una croce nera" ed ha precisato che il magistrato si era mostrato preoccupato dell'episodio, anche se non a lei non rivelò i suoi sospetti; il collega - ha aggiunto la teste - era stato anche oggetto di una telefonata anonima (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 135 - 138).

La dott. A. Consoli ha, poi, dichiarato di avere sostituito il dott. Ciaccio Montalto in un'udienza del processo contro Minore ed altri, nel corso della quale i difensori sollecitarono la sostituzione del magistrato titolare, sostenendo che il dott. G. G. Ciaccio Montalto avrebbe dovuto essere sentito come teste (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 140 - 143).

FC-

La teste ha, infine, confermato l'esistenza di ottimi rapporti tra il dott. G. Lumia allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e il dott. G. G. Ciaccio Montalto (sostituto presso la stessa Procura), anche sul piano personale (cfr. verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 156).

7. L'impegno professionale e sociale del dott. G. G. Ciaccio Montalto è, infine, dimostrato dall'intervista del magistrato del 15.10.1982 per "TG2 Dossier".

L'intervista (la cui trascrizione è contenuta nel verbale d'udienza del 20.12.1997) è significativa sotto diversi profili.

Esso, in primo luogo, manifesta la preoccupazione di una "sovraesposizione" di quei magistrati che si occupavano di criminalità organizzata e che, all'esterno, erano considerati come portatori di una "guerra privata" (e tale, come si è detto, era visto il dott. Ciaccio Montalto dagli esponenti di "Cosa Nostra" di Trapani).

E infatti il magistrato, dopo avere denunciato la carenza di organico nella Procura e nell'ufficio istruzione presso il Tribunale di Trapani e avere messo in evidenza che solo tre sostituti avrebbero dovuto occuparsi contemporaneamente di indagini in materia di "mafia e droga" e di tutti gli altri reati, prospettava il pericolo che l'impegno del singolo magistrato potesse essere interpretato all'esterno come "una guerra privata".

Egli disse testualmente: "In realtà è una guerra pubblica, soltanto che siamo pochi, pochi che ci possiamo occupare e che abbiamo determinate conoscenze, diciamo la memoria storica alla spalle, e non abbiamo determinati mezzi, finisce che quelle nostre conoscenze, che non sono conoscenze individuali ma che derivano dalla permanenza per un dato tempo in un determinato ufficio, finiscono

FC-

per diventare un patrimonio proprio; questo perché non ci sono messi a disposizione dei mezzi che sono dei mezzi di uso comune dappertutto, che noi non abbiamo e che quindi finiscono per individualizzare la lotta al fenomeno" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 16 - 18).

In secondo luogo - e ciò dimostra la visione moderna che egli aveva del fenomeno della criminalità organizzata - il dott. G. G. Ciaccio Montalto denunciava la mancanza di una banca-dati sulle persone coinvolte in indagini concernenti la "mafia" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 19 - 20).

Ed infine, l'intervista dimostra la visione che magistrato aveva dei collegamenti di esponenti "mafiosi" tra altre regioni italiane, e in particolare la Toscana, e la Sicilia.

E', infatti, significativo che egli abbia fatto riferimento alla Toscana, non soltanto per il duplice omicidio, avvenuto a Gambassi, di Milazzo Vincenzo e Mancino Salvatore (quest'ultimo definito "uno dei grandi boss della droga") ma anche per la presenza, soprattutto a Firenze, di esponenti di "Cosa Nostra".

Conviene riportare testualmente le parole del dott. Ciaccio Montalto: "Guardi, a Firenze c'è una grossissima colonia prevalentemente di alcamesi, diciamo di siciliani mafiosi in generale, tant'è che a Certaldo, a non molta distanza da Gambassi, è stato fatto un rinvenimento di eroina (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 20 - 22).

8. Le prove acquisite al processo, dimostrano, dunque, l'interesse concreto e convergente di esponenti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Trapani alla soppressione di un magistrato, ritenuto un nemico del sodalizio mafioso per

l'efficace azione di contrasto che aveva svolto, e che avrebbe potuto svolgere anche dopo il trasferimento alla Procura di Firenze, avverso l'organizzazione criminale siciliana

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani, la dott. A. Consoli e gli ufficiali di polizia giudiziaria, esaminati in primo grado, hanno attestato la professionalità e il rigore investigativo del dott. G. G. Ciaccio Montalto (cfr. sent. 13.4.1994, pag. 41 - 44 e pag. 351).

Devono, poi, essere ritenute attendibili le dichiarazioni dei collaboratori (che reciprocamente si riscontrano), anche nella parte in cui vengono riferiti i moventi specifici dell'omicidio del magistrato.

La causale del delitto rappresenta, dunque, un ulteriore elemento di prova della riferibilità dell'omicidio al sodalizio mafioso "Cosa Nostra" poiché spiega l'interesse degli esponenti dell'organizzazione mafiosa e, in particolare, dei "mandamenti" di Paceco (che comprendeva la "famiglie" anche di Trapani), di Mazara del Vallo (il cui "capomandamento" era Agate Mariano) e di Alcamo (il cui "capomandamento" era Milazzo Vincenzo) all'eliminazione del magistrato.

Il coinvolgimento dei tre "mandamenti" e, in particolare del "mandamento" di Mazara del Vallo è, infine, dimostrato dalla partecipazione ai tentativi di uccidere il magistrato di Bruno Calcedonio e Giovanni Leone (della "famiglia" di Mazara del Vallo) che facevano parte dei gruppi di fuoco.

Il trasferimento del magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non affievoliva, agli occhi degli esponenti del sodalizio mafioso, il pericolo di una prosecuzione dell'attività d'indagine contro le "famiglie" mafiose di Trapani, tanto più se si considera che esplicito era stato - nell'intervista

FC

televisiva, rilasciata dal dott. G.G. Ciaccio Montalto il 15.10.1982 al "TG2 Dossier" - il riferimento a collegamenti tra esponenti "mafiosi" che si erano stabiliti in Toscana ed altri che erano rimasti in Sicilia (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 110 - 111).

Tale intervista non poteva essere recepita, in seno a "Cosa Nostra", se non come un dichiarato (e pubblico) impegno del magistrato a proseguire le indagini nei confronti di "Cosa Nostra", anche dopo il suo trasferimento a Firenze

Ciò rafforzava le intenzioni degli esponenti del sodalizio mafioso di eliminare il magistrato, piuttosto che affievolirne il proposito omicidiario.

Accertata, dunque, la riferibilità anche al "mandamento" di Mazara del Vallo dell'omicidio del magistrato, è necessario ricostruire la fase deliberativa e organizzativa dell'atroce delitto, prima di passare alla posizione processuale dei singoli imputati.

FC-

CAPITOLO XIV**RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA
E ORGANIZZATIVA DEL DELITTO**

1. Gli odierni imputati non hanno partecipato all'esecuzione del delitto; viene, infatti, loro contestato di avere preso parte esclusivamente alla fase deliberativa e organizzativa dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

La contestazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, Ferro Giuseppe e dagli altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state riportate nei capitoli precedenti.

La loro attendibilità intrinseca è stata già valutata positivamente e sono stati già indicati alcuni elementi di riscontro di quanto da loro riferito.

Altri riscontri, che più si riflettono sulla posizione processuale degli odierni imputati, saranno illustrati in questo capitolo e, ove necessario anche in relazione ai motivi di impugnazione, nei capitoli in cui sarà trattata la posizione processuale di Riina Salvatore e di Agate Mariano.

2. Appare opportuno, prima di passare alla ricostruzione della fase deliberativa dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, delineare, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la struttura di "Cosa Nostra" nella "provincia" di Trapani.

Si deve, innanzitutto, osservare che numerosi collaboratori di giustizia hanno confermato l'esistenza della "commissione provinciale" (che era composta dai

“capimandamento”), in tutte le “province” nelle quali era presente “Cosa Nostra”, anche se - ha sottolineato Sinacori Vincenzo - tale organo, a Trapani, non era “autonomo” ma dipendeva da Riina Salvatore (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 32 - 33, dichiarazioni di Messina Leonardo; cap. V, pag. 43, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; cap. VI, pag. 51, dichiarazioni di Cucuzza Salvatore; cap. VII, pag. 57 - 58, dichiarazioni di Brusca Giovanni; cap. IX, pag. 66, dichiarazioni di Sinacori Vincenzo; cap. X, pag. 72 - 73, dichiarazioni di Patti Antonio; cap. XII, pag. 84, dichiarazioni di Ferro Giuseppe).

La composizione degli organi di “Cosa Nostra”, nella “provincia” di Trapani, è stata, poi, indicata da Giovanni Brusca, Sinacori Vincenzo, Patti Antonio, Milazzo Francesco Giuseppe e Ferro Giuseppe.

Questi collaboratori - fatta eccezione per Milazzo Francesco Paolo che ha dimostrato di essere più a conoscenza delle vicende della “famiglia” di Paceco che non di quelle degli altri “mandamenti” - hanno reso dichiarazioni convergenti (che reciprocamente si riscontrano) sul numero dei “mandamenti” della “provincia” e sui loro “rappresentanti”.

1) Brusca Giovanni ha riferito che “capoprovincia” di Trapani era Francesco Messina Denaro; i “capimandamento” erano: Virga Vincenzo per Trapani; Agate Mariano per Mazara del Vallo, Francesco Messina Denaro per Castelvetrano.

Vincenzo Milazzo - ha affermato Brusca Giovanni - fu, prima, “reggente” e, successivamente, “capomandamento” di Alcamo e venne, in seguito, sostituito da Giuseppe Ferro.

FC-

Dopo l'arresto di Mariano Agate - ha precisato il collaboratore - fu nominato "reggente" Francesco Messina, chiamato "Mastro Ciccio" perché svolgeva il mestiere di muratore (vedi, *supra*, capitolo VII, pag. 54).

Brusca Giovanni ha, inoltre, precisato che la "commissione provinciale" di Trapani, secondo le regole vigenti in "Cosa Nostra", avrebbe dovuto essere informata dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; egli ha, tuttavia, aggiunto che non era a conoscenza di altri fatti specifici (vedi, *supra*, capitolo VII, pag. 57).

2) Sinacori Vincenzo ha riferito che i "mandamenti" della "provincia" di Trapani erano quattro: 1) il "mandamento" di Castelvetro, il cui capo era Francesco Messina Denaro; 2) il "mandamento" di Mazara del Vallo, il cui capo era Agate Mariano e i cui "reggenti", dopo l'arresto del 1982 dell'Agate, furono Tamburello e "Mastro Ciccio"; 3) il "mandamento" di Alcamo, il cui "capomandamento" era Vincenzo Milazzo; 4) il "mandamento" di Trapani, di cui fu "capomandamento" Nicolò Bucciardi e, alla sua morte, Vincenzo Virga (vedi, *supra*, capitolo IX, pag. 67).

3) Patti Antonio ha dichiarato che la "provincia" di Trapani era formata da quattro "mandamenti"; "capoprovinciale" era Francesco Messina Denaro; Vincenzo Virga era il "capomandamento" di Trapani; Mariano Agate era a capo del "mandamento" di Mazara del Vallo e, essendo detenuto, era stato sostituito da Calcedonio Bruno; Vincenzo Milazzo era a capo del "mandamento" di Alcamo (vedi, *supra*, capitolo X, pag. 72 - 73).

4) Milazzo Francesco Giuseppe ha, indicato, tra gli esponenti della "famiglia" di Mazara del Vallo, Mario Agate, Messina Francesco, Cacciatore Bruno, Tamburello, Gancitano, Leone ed altri; ha, inoltre, precisato di avere conosciuto

Sinacori Vincenzo che, "negli ultimi tempi", era stato nominato "rappresentante" della "famiglia" di Mazara del Vallo.

"Rappresentante" della "famiglia" di Mazara del Vallo era stato anche Mariano Agate, cui era subentrato il Tumbarello; era stato, quindi, nominato Messina Francesco, chiamato "mastro Ciccio"; a costui era subentrato il Sinacori.

"Capocircondario" era Vincenzo Virga; questi era subentrato a Cola Gucciardi che, a sua volta, aveva sostituito Totò Minore, subentrato, per pochissimo tempo, a Vito Sucameli il quale, per vicende familiari, venne poi "buttato fuori" da "Cosa Nostra" (vedi, *supra*, capitolo XI, pag. 78 - 79 e 80 e, *infra*, pag. 118 per l'illustrazione delle ragioni per cui il Milazzo ha dimostrato una maggiore conoscenza delle vicende della "famiglia" di Paceco e minori informazioni sulla composizione dei "mandamenti").

5) Ferro Giuseppe ha riferito che i "capimandamento", nel periodo compreso tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, erano: 1) Vito Sucameli per Alcamo; 2) Francesco Messina Denaro per Castelvetro; 3) Mariano Agate per Mazara del Vallo; 4) Gucciardi (il collaboratore si è espresso in maniera dubitativa) per Trapani.

Il "rappresentante" della "provincia" era Cola Buccellato di Castellammare (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 86).

3. L'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto è stato deliberato, secondo le dichiarazioni di Ferro Giuseppe, in una riunione dei "capimandamento", svoltasi tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980.

FC-

Nel passare alla ricostruzione della fase deliberativa dell'uccisione del magistrato, è necessario richiamare le dichiarazioni di Ferro Giuseppe il quale ha citato, riferendo del movente dell'omicidio, l'arresto - avvenuto nel 1979 in seguito alla uccisione di Incandela Giuseppe - del "capomandamento di Paceco" (Sucameli Vito), del di lui genero (Girolamo Marino), e di Vito Parisi (tutti appartenenti alla "famiglia" di Paceco).

Si è già rilevato che gli esponenti della famiglia mafiosa di Paceco erano convinti che il magistrato procedesse, nei loro confronti, con zelo eccessivo e che il loro radicato convincimento era rafforzato dal fatto che l'arresto del 1979 era stato preceduto da un altro ordine di cattura che lo stesso magistrato aveva fatto spiccare nel 1976 nei confronti di esponenti della "famiglia" di Paceco, tra cui gli stessi Sucameli Vito, Marino Girolamo e Parisi Vito, accusati di avere partecipato all'eliminazione di una persona, di cognome Milazzo (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 85).

Fu il risentimento nei confronti del magistrato per l'attività da lui svolta nei confronti del Sucameli e di altri esponenti della sua "famiglia" mafiosa, a indurre il "capomandamento" di Paceco (lo stesso Vito Sucameli) a farsi promotore della riunione in cui, tra la fine del 1979 e il 1980, fu deliberato l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto; omicidio che non venne eseguito per l'opposizione di Totò Minore.

Nel capitolo precedente si è già osservato che quanto riferito da Ferro Giuseppe sull'odio nutrito dalla "famiglia" di Paceco nei confronti del magistrato aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, Milazzo Francesco Giuseppe.

Si è pure sottolineato che la sospensione dell'esecuzione dell'omicidio, per la opposizione di Salvatore Minore (della quale aveva parlato Ferro Giuseppe) aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di Milazzo Francesco Giuseppe.

Il ruolo di "soldato semplice", da costui ricoperto in seno a "Cosa Nostra", spiega il motivo per il quale la sua conoscenza si limiti a quanto avveniva nell'ambito della sua "famiglia" e non si estenda alle vicende degli altri "mandamenti" e, in particolare, alle decisioni della "commissione provinciale"; il che - sotto altro profilo - giustifica agevolmente l'ignoranza della riunione dei "capimandamento", svoltasi alla fine del 1979 o all'inizio del 1980, in cui fu deliberato l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, la cui ideazione il collaboratore attribuisce alla sola "famiglia" di Paceco (vedi anche, *supra*, capitolo XI, pag. 80 - 81).

Si è, infine, già sottolineato che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sull'odio nutrito dalla "famiglia" di Paceco nei confronti del magistrato avevano trovato una conferma documentale nell'acquisizione dei provvedimenti emessi dal dott. G. G. Ciaccio Montalto contro gli esponenti della "famiglia" di Paceco (l'impugnazione del 7.8.1979, proposta dal dott. Ciaccio Montalto avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore aveva disposto la scarcerazione di Marino Girolamo e di Parisi Vito, imputati dell'omicidio di Incandela Giuseppe, nonché l'ordinanza del 15.2.1980, con la quale la sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello, aveva ordinato la emissione di un nuovo mandato di cattura nei confronti del Marino e del Parisi).

Nel rinviare, sul punto, alle pagine del capitolo precedente, è necessario osservare che l'opposizione di Salvatore Minore è compatibile, innanzitutto, con il ruolo dello stesso Minore il quale era, in quegli anni (1979-1980), l'esponente di

FC-

maggior prestigio di Trapani della corrente di Stefano Bontate che già allora si contrapponeva alla fazione dei corleonesi in un conflitto che esploderà soltanto nell'aprile del 1981 con l'eliminazione del medesimo Bontate.

Significativa della notevole personalità di Salvatore Minore, in seno a "Cosa Nostra" è l'indicazione (errata) di Leonardo Messina (che è di Caltanissetta e, dunque, di un'area geografica diversa da quella trapanese e palermitana), secondo cui Totò Minore, che faceva parte della corrente di Stefano Bontate, era stato il "rappresentante" della "provincia" di Trapani e colui il quale, prima di essere sostituito da Mariano Agate (indicazione, anche questa, non esatta), aveva il reale potere a Trapani (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 30).

Non va, poi, sottovalutato che l'omicidio del magistrato avrebbe dovuto essere eseguito nel territorio di Trapani, cioè, in quello della "famiglia" rappresentata da Salvatore Minore, sicché il suo "assenso" - considerata anche la levatura, in seno a "Cosa Nostra", del "capofamiglia" di Trapani (lo stesso Salvatore Minore) - non si poneva in contrasto o, più precisamente, obbediva alle regole vigenti nel sodalizio mafioso.

Fu, infatti, lo stesso "capomandamento" di Paceco (Vito Sucameli) a sostenere la necessità di ottenere il consenso di Salvatore Minore, posto che "il giudice era dello stesso paese" del Minore (cfr., anche, verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 13 e 21, dichiarazioni di Ferro Giuseppe).

Non è, infine, da escludere che Sucameli Vito ben sapesse dell'amicizia che Totò Minore aveva con il padre del dott. G. G. Ciaccio Montalto e confidasse nella possibilità del Minore di "avvicinare" il magistrato e di evitare l'esecuzione di un

delitto che avrebbe necessariamente scatenato un'offensiva dello Stato nei confronti di "Cosa Nostra" e avrebbe messo in difficoltà il sodalizio mafioso.

A tale conclusione si perviene necessariamente, osservando che, secondo quanto riferito da Ferro Giuseppe, fu Salvatore Minore a sostenere e a convincere i "capimandamento" della inopportunità di uccidere un magistrato che confidava di potere "avvicinare", anche per i legami che aveva con il padre (cfr., anche, verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 15 - 16, dichiarazioni di Ferro Giuseppe).

Le dichiarazioni di Ferro Giuseppe hanno avuto, dunque, reciproco riscontro in quelle di Milazzo Francesco Giuseppe sull'iniziativa della "famiglia" di Paceco, attraverso il suo "capomandamento", di chiedere l'eliminazione del magistrato e sul "veto" posto da Totò Minore; riscontro documentale esse hanno avuto anche in relazione alla concreta attività del magistrato nei confronti di esponenti di "Cosa Nostra" di Paceco.

Tali riscontri confermano l'attendibilità delle dichiarazioni di Ferro Giuseppe, posto che - come si è osservato nel capitolo terzo - la conferma dell'attendibilità del dichiarante "deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (vedi, *supra*, cap. III, pag. 24, anche per le indicazioni della giurisprudenza di legittimità).

Deve, dunque, ritenersi dimostrato - che, già alla fine degli anni '70, "Cosa Nostra" aveva decretato la morte del dott. Ciaccio Montalto, su iniziativa della "famiglia" di Paceco, per l'opera che il magistrato aveva svolto contro esponenti di quella "famiglia" e per l'irriducibilità nel contrastarne l'attività criminale.

FC-

Il racconto di Ferro Giuseppe, relativo alla deliberazione dei "capimandamento" è, peraltro, coerente con il dato, che può ritenersi ormai acquisito, della necessità della deliberazione della "commissione provinciale" dei delitti cosiddetti eccellenti (e ciò costituisce altro riscontro, anche se di natura logica), poiché - come ha affermato la Suprema Corte - i delitti *eccellenti* " per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso" (la commissione provinciale) "in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 31.1.1996, n. 6111 - c.c. 28.11.1995 - Bano ed altri).

La necessità della deliberazione dei "capimandamento" per i delitti cosiddetti eccellenti è stata, comunque, affermata anche in questo processo, tra gli altri, da Cancemi Salvatore, da Cucuzza Salvatore e da Brusca Giovanni (vedi, *supra*, cap. V, pag. 42 - 43, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; cap. VI, pag. 51, dichiarazioni di Cucuzza Salvatore; cap. VII, pag. 57 - 58, dichiarazioni di Brusca Giovanni).

Tali dichiarazioni confermano ulteriormente quelle rese da Giuseppe Ferro né sono contraddette da quanto riferito da Sinacori Vincenzo, secondo il quale era sufficiente per l'esecuzione di omicidi nei confronti di uomini delle istituzioni il "consenso" di Riina Salvatore e non era necessaria una preventiva deliberazione della "provincia".

L'affermazione del Sinacori riguarda, infatti, gli anni successivi al 1979-1980 e si riferisce, in particolare, al periodo in cui Riina Salvatore, eliminati tutti i suoi avversari, era riuscito ad ottenere il controllo della "provincia" di Trapani.

La decisione di uccidere il dott. G. G. Ciaccio Montalto fu, invece, presa tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, quando ancora, secondo lo stesso Sinacori, le riunioni della "commissione provinciale" si svolgevano regolarmente e Riina Salvatore non aveva instaurato il potere assoluto su Trapani.

La deliberazione dei "capimandamento" - alla quale partecipò, secondo quanto è stato riferito da Ferro Giuseppe, anche Agate Mariano che in quel periodo non era detenuto - non fu eseguita, come si è già detto, per l'opposizione di Salvatore Minore.

L'esecuzione dell'omicidio fu, in conseguenza, sospesa sino a quando permaneva il "veto", posto da Salvatore Minore.

4. L'episodio, verificatosi nel carcere di Trapani nell'agosto del 1982 che provocò la reazione di Agate Mariano il quale volle, a qualsiasi costo, l'eliminazione di un magistrato che aveva messo in pericolo il suo prestigio di "capomafia", contribuì a superare l'ostacolo frapposto da Salvatore Minore.

Le dichiarazioni rese da Giuseppe Ferro su questo episodio sono state riportate nel capitolo dodicesimo, cui si rinvia (vedi, *supra*, capitolo XII, pag. 87 - 88).

Nel capitolo precedente si è, inoltre, osservato che l'emissione del provvedimento di cattura, richiesto dal dott. G. G. Ciaccio Montalto, nei confronti di Agate Mariano, di Armando Michele e degli altri cinque detenuti che erano stati denunciati dalle guardie carcerarie, aveva irritato Mariano Agate che si sentiva responsabile del fatto che lo scherzo da lui inscenato era tramutato in tragedia e che vedeva messo in discussione il prestigio suo e degli altri "uomini d'onore" di

FC-

Trapani di fronte ai detenuti che non erano di Trapani, e, più in generale, all'interno del carcere (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 97 - 98)

La reazione di Agate Mariano - come si è già detto - fu immediata; questi, riferendosi al dott. G. G. Ciaccio Montalto, disse, secondo il racconto di Giuseppe Ferro: "Ciaccino finalmente arrivò alla stazione" e, in relazione al veto posto da Totò Minore per l'uccisione del magistrato: "Ora la riserva a Totò Minore ci la livu iu (tolgo io il veto posto da Totò Minore)" (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 98).

I riscontri (testimoniali e documentali) sull'episodio, verificatosi nel carcere di Trapani, sono stati indicati nel capitolo precedente, cui si rinvia (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 99 - 100).

In questa sede è opportuno sottolineare che Salvatore Minore fu effettivamente ucciso, secondo le dichiarazioni di Messina Leonardo, Cancemi Salvatore e Milazzo Francesco Giuseppe, prima dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto e, in particolare, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1982 (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 99).

Assume, dunque, un preciso significato la frase che, nel dicembre di quello stesso anno (1982), Mariano Agate pronunciò davanti a Ferro Giuseppe: "Ni sti iorna Ciaccino si nni va, Pippu" ("Tra pochi giorni il dott. Ciaccio Montalto andrà via, Giuseppe"), poiché dimostra che l'ostacolo, costituito da Salvatore Minore, era stato definitivamente eliminato con l'uccisione dello stesso Minore e che non vi era più motivo di tenere sospesa l'esecuzione della decisione di uccidere il magistrato, presa dai "capimandamento" alla fine del 1979 o all'inizio del 1980,

tanto più se si considera che non era necessaria una nuova deliberazione (cfr., sul punto, dichiarazioni di Ferro Giuseppe riportate nel capitolo dodicesimo, pag. 89).

5. Il coinvolgimento di Agate Mariano e, più in generale, del "mandamento" di Mazara del Vallo è poi dimostrato (e ciò costituisce un riscontro esterno delle dichiarazioni del collaboratore Ferro Giuseppe) dalla partecipazione di uomini di quel "mandamento" ai tentativi di sopprimere il magistrato, realizzati a partire dalla fine del 1982, sui quali hanno riferito Patti Antonio e Milazzo Francesco Giuseppe (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 100 - 101).

Si è, altresì, dimostrato - nel capitolo precedente - che il proposito di vendetta di Agate Mariano convergeva con il proponimento di altri esponenti di "Cosa Nostra" di uccidere il dott. G. G. Ciaccio Montalto, non sopportando più la sua attività di contrasto degli interessi del sodalizio mafioso (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 101 - 105).

Il coinvolgimento di Milazzo Vincenzo ("capomandamento" di Alcamo) è, innanzitutto, provato dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni.

Questi ha, infatti, riferito che Vincenzo Milazzo aveva partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio e che era stato lo stesso Brusca Giovanni a dargli, un mese o un mese e mezzo prima dell'uccisione del magistrato, l'arma impiegata nel delitto: una delle mitragliette, forse calibro 7,65, che erano state fabbricate a Catania e che Benedetto Santapaola aveva dato a Salvatore Riina e al padre dello stesso collaboratore, Bernardo Brusca, diverso tempo prima, nel 1978 o nel 1979 (vedi, *supra*, cap. VII, pag. 55).

FC-

Tale circostanza ha trovato un significativo riscontro nelle dichiarazioni del prof. D. Compagnini il quale ha riferito che la pistola mitragliatrice, usata nel delitto, era stata "allestita" dall'artigiano catanese Ponari Guglielmo (vedi, *supra*, cap. II, pag. 11).

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni, relativamente agli "interessi economici" che avevano in Toscana i fratelli Vincenzo e Sebastiano Milazzo, hanno trovato conferma - come si è illustrato nel capitolo che precede - nelle testimonianze di Santomauro Bartolomeo e di Ilari Giacomo, in acquisizioni documentali e nelle stesse dichiarazioni di Patti Antonio (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 102 - 105).

Le dichiarazioni di Brusca Giovanni, relativamente al coinvolgimento di Milazzo Vincenzo nell'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, hanno, infine, trovato reciproco riscontro in quelle di Patti Antonio e Milazzo Francesco Giuseppe.

Il primo ha, infatti, indicato in Milazzo Vincenzo uno dei partecipanti allo "appostamento" con armi, effettuato a Valderice, nel tentativo di sorprendere il magistrato (vedi, *supra*, cap. X, pag. 70 - 71).

Il secondo ha indicato in Milazzo Vincenzo colui il quale, assieme ad altre tre persone, si fece indicare, verso la fine del 1982, dallo stesso collaboratore (che aveva ricevuto l'apposito incarico dal suo "capomandamento", Vito Sucameli) l'abitazione che il magistrato aveva a Trapani (vedi, *supra*, cap. XI, pag. 77 - 78).

I due tentativi di sopprimere il dott. G. G. Ciaccio Montalto, realizzati a partire dalla fine del 1982 e subito dopo l'eliminazione di Salvatore Minore, dimostrano, inoltre, il sicuro coinvolgimento dei "mandamenti" di Alcamo (rappresentato da Vincenzo Milazzo) e di Trapani, nonché del "mandamento" di Mazara del Vallo,

FC

confermando, sul punto, le dichiarazioni accusatorie di Ferro Giuseppe nei confronti di Agate Mariano.

Allo "appostamento", effettuato nell'abitazione di Valderice del dott. Ciaccio Montalto quindici o venti giorni prima dell'omicidio, hanno, infatti, partecipato, secondo il racconto di Patti Antonio, tre uomini della "famiglia" di Mazara del Vallo (Giovanni Leone, Giovanni Bastone e Calcedonio Bruno), Vito Parisi ("uomo d'onore" della "famiglia di Paceco e destinatario, assieme ad Agate Mariano e ad altre persone, dell'ordine di cattura per i fatti avvenuti nel carcere di Trapani nell'agosto del 1982), Ignazio Pollina e Vito Mazzara.

Gli ultimi due facevano parte della "famiglia" di Valderice e il Mazzara era il nipote di Vincenzo Virga, "capomandamento" di Trapani (vedi, *supra*, cap. X, pag. 70 - 71).

Anche al tentativo, realizzato a Trapani alla fine del 1982, avevano partecipato, secondo quanto è stato riferito da Milazzo Francesco Giuseppe, oltre a Milazzo Vincenzo, altre tre persone, certamente affiliate alla "famiglia" di Mazara del Vallo, che il collaboratore ha indicato, sia pure dubitativamente, in Leone Giovanni, Calcedonio Bruno e Gangitano Andrea (vedi, *supra*, cap. XI, pag. 77 - 78).

Deve, dunque, ritenersi dimostrata, sulla base delle dichiarazioni di Patti Antonio e Milazzo Francesco Giuseppe, la partecipazione ai tentativi di uccidere il dott. G. G. Ciaccio Montalto (e, dunque, alla fase propriamente ^{organizzativa} ~~esecutiva~~ del delitto) di affiliati del "mandamento" di Mazara del Vallo (cfr., sul punto, le considerazioni contenute nella sentenza impugnata, pag. 95 - 96 sulla improbabilità di un errore

FC-

del Milazzo nell'indicare tre uomini della "famiglia" di Mazara del Vallo, anche per la coincidenza di due di loro con le persone indicate dal Patti).

E' agevole osservare che tale partecipazione non sarebbe stata possibile senza la autorizzazione del "rappresentante" del "mandamento".

Le dichiarazioni accusatorie di Ferro Giuseppe nei confronti di Agate Mariano trovano, dunque, conferma nella partecipazione di uomini del "mandamento" di Mazara del Vallo all'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, sicché non può dubitarsi della riferibilità anche a questo "mandamento" dell'omicidio del magistrato, sia nella fase deliberativa e organizzativa che in quella strettamente esecutiva.

L'accertamento della causale del delitto, come ricostruita nel capitolo precedente, e la partecipazione di almeno tre dei quattro "mandamenti" alla fase organizzativa dell'omicidio del magistrato dimostrano, infine, il concreto e convergente interesse dell'intera "provincia" di "Cosa Nostra" di Trapani all'eliminazione del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

FC-

CAPITOLO XV**BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**

Agli imputati è stata contestata la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

Non appare, quindi superfluo, sia pure per brevi cenni, richiamare i risultati della elaborazione giurisprudenziale sul regime giuridico del concorso di persone nel reato.

L'elaborazione dottrina ha fatto registrare un progressivo superamento delle teorie (quella della "accessorietà") che postulavano una condotta "principale" - rispetto ad altre, definite secondarie o accessorie - in relazione alla quale soltanto doveva essere formulata la valutazione sulla sussistenza o sulla mancanza dei requisiti di tipicità richiesti per la sussunzione della condotta incriminata sotto la fattispecie astratta.

Queste teorie sono state superate da altre (più aderenti al dettato normativo) che costruiscono la tipicità alla stregua di una nuova fattispecie risultante dallo incontro tra le disposizioni che disciplinano la fattispecie monosoggettiva e le disposizioni generali sul concorso di persone, sicché la condotta esecutiva del reato può essere frazionata tra le condotte di più compartecipi (ciascuna delle quali può essere considerata tipica) anche se, confrontate con la fattispecie del reato monosoggettivo, sembrano mancare di tipicità.

Un'altra teoria ha infine valorizzato il principio di causalità, e più precisamente il principio della equivalenza causale accolto dal nostro legislatore, in forza del

FC-

quale ogni concorrente che contribuisce alla verifica dell'evento lo cagiona nella sua totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.

Tale ultima concezione, che pur abbisogna di precisazioni e correttivi in relazione all'innegabile diversa rilevanza causale che il legislatore ha dimostrato di voler riconoscere all'entità del contributo fornito da ciascuno dei concorrenti, è, ad avviso della Corte, la più aderente alla *ratio* sottesa alla disciplina dettata dagli art. 110 e seg. c.p..

Costituisce ormai un principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, quello secondo cui il fatto commesso da più soggetti in concorso ha carattere unitario.

Sulla base di tale interpretazione dell'art. 110 c.p., il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa, restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo che può anche consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; nonché la

FC-

fase (ideativa, preparatoria od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 4.7.1987, n.8084, Cireddu; Cass. Pen., Sez. I, 18.2.1988, n.2148 - ud. 16.12.1987, Mambro).

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, può affermarsi che il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico fra i vari atti; ne consegue che ciascuno dei compartecipi risponde interamente; pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.

Va, poi, rilevato - con riferimento all'attività costitutiva del concorso ed al contributo causale alla verifica dell'evento, richiesto per la configurabilità della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli art. 110 e segg. c.p. - che nel concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia "sua" l'intera realizzazione criminosa, favorendo l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento perché anche il semplice favorire, con la coscienza e

FC-

volontà di cooperare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì che la condotta altrui diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha prevalentemente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo, con la conseguenza che l'individuazione del contributo punibile va effettuata sul piano oggettivo, rigorosamente condizionalistico.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, eventualmente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive - evidente soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo soggettivistico - sta alla base dell'indirizzo prevalente della Suprema Corte, secondo cui "Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento" (cfr. Cass. 8.3.1966, La Bella).

E' stato, inoltre, affermato: "L'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque costituiscono contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto" (cfr. Cass. 6.3.1980, Concutelli).

Ed ancora: "La partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplicino una attività insostituibile e

FC -

necessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1982, n.4241, Bonsignore).

Si può, dunque, concludere che, sul piano oggettivo, l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato non è solo quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti e qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne ed agevolarne l'azione, né, ai fini della sussistenza del concorso, è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnata dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene, infatti, a realizzarsi quell'associazione di diverse volontà, costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è, poi, presente in quelle interpretazioni, di tipo più spiccatamente soggettivistico, che ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante *l'atipicità* del contributo causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei casi in cui sul piano

FC-

ontologico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. concorso morale.

Questa modalità di concorso è, infatti, concepita nel suo significato di partecipazione non materiale alla realizzazione del fatto illecito, cioè come fornitura di un apporto causale non fisico per cui "L'attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell'autore materiale o di sostegno all'opera di lui" (cfr., per tutte, Cass. 28.9.1979, Iorio ed altre conformi).

Il dato caratteristico dell'elemento soggettivo nel concorso di persone è da individuare nella coscienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 110 c.p. dall'ipotesi di convergenti realizzazioni autonome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede, infatti, che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune, sicché questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente: ciò si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza di cooperare con altri a realizzarlo.

Poiché il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: 1) La consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; 2) La volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

FC-

In applicazione dei principi, in precedenza richiamati, la Suprema Corte ha affermato che "la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verifica. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verifica dell'evento, sotto il profilo, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sezioni Unite, 28.11.1981, Emiliani e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 5.5.1993, n. 4612 - ud. 5.4.1993 - Palazzini).

E' stato, altresì, stabilito che - poiché il concorso nel reato può essere configurato "anche quando si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa ad un proposito criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato)" - deve essere affermata "la riconoscibilità di siffatta adesione anche nel comportamento di chi, partecipando a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose altrui (la cui realizzazione chiederà poi la collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi) mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993, n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati).

FC-

E, in tema di associazione di stampo mafioso, la Suprema Corte ha affermato che “l'appartenenza alla commissione provinciale (organo al vertice del sodalizio) ben può costituire grave indizio di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. in ordine ad un reato rientrante tra quelli cosiddetti *eccellenti*: invero tali delitti - quali quelli in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, imprenditori importanti, *uomini di onore*, collaboranti e familiari - per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 31.1.1996, n. 6111 - c.c. 28.11.1995 - Bano ed altri).

FC-

CAPITOLO XVI

POSIZIONE PROCESSUALE DI RIINA SALVATORE

E MOTIVI DI APPELLO

1. La responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto è, ad avviso della Corte, dimostrata dalla chiamata in reità di Giovanni Brusca che ha avuto positivi riscontri nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e in altri elementi di prova.

1.1 Brusca Giovanni ha riferito, come si è già rilevato nel capitolo settimo, che egli avrebbe dovuto prendere parte all'omicidio del magistrato; egli ha, inoltre, dichiarato, che Vincenzo Milazzo aveva partecipato all'esecuzione materiale del delitto.

Era stato lo stesso Brusca Giovanni a dare al Milazzo, un mese o un mese e mezzo prima dell'uccisione del magistrato, l'arma che verrà utilizzata nell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto: una delle due mitragliette, forse calibro 7,65 e fabbricate a Catania, che Benedetto Santapaola aveva dato a Salvatore Riina e al padre dello stesso collaboratore, Bernardo Brusca, diverso tempo prima, nel 1978 o nel 1979.

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che fu Riina Salvatore a "dare l'ordine a Vincenzo Milazzo di eseguire l'omicidio" che fu, poi, organizzato dallo stesso Milazzo.

FC-

Costui, d'altra parte, aveva più volte sostenuto, negli incontri che aveva con il Riina, la necessità di sopprimere il magistrato che, con le sue indagini, infastidiva "Cosa Nostra".

Lo stesso Brusca Giovanni, come già si è osservato, ha indicato il movente del delitto nell'attività del magistrato che, con le sue indagini, "dava fastidio" agli "uomini d'onore" della provincia di Trapani, aveva aperto un'inchiesta sullo stesso Brusca e indagava sui Salvo (vedi, *supra*, cap. VII, pag. 55 - 56 e capitolo XIII, pag. 101 - 105).

1.2 La credibilità soggettiva di Brusca Giovanni è stata già positivamente valutata nel capitolo settimo, luogo in cui è stato messo in rilievo, tra l'altro, che la sua partecipazione alla lotta, intestina a "Cosa Nostra", apertasi nel trapanese tra la fazione "corleonese" (facente capo a Riina Salvatore e a Bernardo Brusca) e quella dei Rimi, legittimano la sua conoscenza degli esponenti trapanesi di "Cosa Nostra" e delle vicende, svoltesi in quella "provincia", cui egli aveva partecipato personalmente o che gli erano state riferite dai protagonisti.

E', poi, da sottolineare che nell'appoggio dato al "mandamento" di Alcamo nella lotta contro i Rimi non rientrava l'uccisione di un magistrato per la quale era, invece, necessaria un'apposita autorizzazione di Riina Salvatore (vedi, *supra*, cap. VII, pag. 58, dichiarazioni di Brusca Giovanni).

Si è, inoltre, osservato che gli stretti rapporti con Riina Salvatore, cui erano legati da profonda amicizia il padre del collaboratore e lo stesso Giovanni Brusca (non a caso, di quest'ultimo, il Riina fu "padrino" nella cerimonia di affiliazione alla "famiglia" di "Cosa Nostra" di San Giuseppe Jato) e il progettato coinvolgimento

nella preparazione dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto (alla cui esecuzione materiale egli poi non prese parte) spiegano ampiamente le sue conoscenze sulla autorizzazione data da Riina Salvatore all'uccisione del magistrato, voluta dagli esponenti mafiosi di Trapani.

Va, poi, rilevato che la partecipazione del Brusca alla "guerra di mafia" nella zona di Trapani dove, in particolare, egli si recò in aiuto di Vincenzo Milazzo, ha trovato puntuale conferma anche nelle dichiarazioni di Ferro Giuseppe.

Questi ha, infatti, riferito che Riina Salvatore aveva mandato nella "provincia" di Trapani Brusca Giovanni per contrastare la corrente dei Rimi (vedi, *supra*, cap. XII, pag. 90).

Le dichiarazioni del Ferro sull'effettiva partecipazione di Brusca Giovanni alla "guerra di mafia" nella zona di Trapani rafforzano la credibilità soggettiva del collaboratore, tanto più se si considera che Brusca Giovanni era stato inviato in quella "provincia" per aiutare Vincenzo Milazzo.

1.3 Le dichiarazioni di Brusca Giovanni sull'episodio delittuoso in esame hanno, poi, trovato significativi riscontri esterni, tra i quali appare opportuno sottolineare i seguenti:

a) la partecipazione di Vincenzo Milazzo all'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto trova reciproco riscontro nelle dichiarazioni di Patti Antonio che ha indicato nel Milazzo uno di coloro che presero parte all'agguato teso al magistrato nella casa di Valderice (e allora non portato a termine),

Ulteriore riscontro è dato dalle dichiarazioni di Milazzo Francesco Giuseppe che ha indicato in Milazzo Vincenzo una delle quattro persone cui egli indicò

l'abitazione del magistrato a Trapani (vedi, *supra*, cap. X, pag. 70 - 71, dichiarazioni di Patti Antonio e cap. XI, pag. 77 - 78, dichiarazioni di Milazzo Francesco Paolo);

b) l'uso della mitraglietta, cal. 7,65 e di fabbricazione artigianale e proveniente da Catania (si tratta del dono di Benedetto Santapaola a Riina Salvatore e a Bernardo Brusca), ha trovato conferma nella deposizione del prof. D. Compagnini:

Il consulente balistico ha, infatti, riferito che la pistola mitragliatrice, usata nello omicidio del magistrato, era stata "allestita" dall'artigiano catanese Ponari Guglielmo (vedi, *supra*, cap. II, pag. 11);

c) le dichiarazioni di Brusca Giovanni, relativamente all'interesse del Milazzo alla soppressione del dott. G. G. Ciaccio Montalto, hanno trovato reciproco riscontro in quelle del collaboratore di giustizia Patti Antonio.

Questi ha, infatti, riferito che Milazzo Vincenzo voleva uccidere il magistrato perché "questo giudice gli aveva sequestrato dei beni a suo padre e ce l'aveva con i Milazzo" (vedi, *supra*, capitolo X, pag. 71);

d) le dichiarazioni di Brusca Giovanni hanno, inoltre, trovato conferma nelle acquisizioni documentali e nelle testimonianze di Santomauro Bartolomeo e di Ilari Giacomo, anche in relazione alle indagini svolte dal dott. G. G. Ciaccio Montalto nei confronti di "uomini d'onore" del trapanese e dello stesso Giovanni Brusca e agli "interessi" che esponenti del sodalizio mafioso (o a questo collegati) avevano in Toscana (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 102 - 104);

e) le dichiarazioni di Brusca Giovanni, relativamente agli "interessi economici" che avevano in Toscana i fratelli Vincenzo e Sebastiano Milazzo, hanno trovato conferma nelle testimonianza di Santomauro Bartolomeo e di Ilari Giacomo, in

FC-

acquisizioni documentali e nelle stesse dichiarazioni di Patti Antonio (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 102 - 105).

I riscontri esterni, appena indicati, di parti significative del discorso narrativo del collaboratore ne confermano l'attendibilità della dichiarazione, valutata nella sua interezza, posto che, come già si è osservato, la conferma dell'attendibilità del dichiarante "deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (vedi, *supra*, cap. III, pag. 24, anche per le indicazioni della giurisprudenza di legittimità).

1.4 Le dichiarazioni di Brusca Giovanni trovano altra conferma nella posizione di assoluto predominio in "Cosa Nostra", raggiunta da Riina Salvatore dopo lo sterminio degli avversari, legati alla fazione di Stefano Boutate, nella "guerra di mafia" del 1981 e del 1982.

Tale posizione rendeva necessario il consenso del capo di "Cosa Nostra" alla esecuzione dell'omicidio di un magistrato per le inevitabili reazioni dello Stato contro il sodalizio mafioso.

Il ruolo di "personaggio-chiave" nella "guerra di mafia" e, una volta conclusa la "guerra di mafia", di "capo dei capi" di Riina Salvatore, è stato illustrato nella sentenza n. 91 del 10.12.1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo (divenuta irrevocabile), cui, sul punto, può farsi rinvio (cfr., in particolare, sentenza citata, pag. 1451 - 1460 e 3402 - 3407, anche per l'uso delle espressioni che sono state virgolettate).

FC-

Tale ruolo è stato, peraltro, confermato in questo processo da tutti i collaboratori di giustizia, anche con riferimento al predominio assoluto che Riina Salvatore esercitava sulla "provincia" di Trapani, ormai "rappresentata" da fedelissimi non solo della "corrente" corleonese ma soprattutto dello stesso Riina Salvatore (come lo stesso Agate Mariano e Milazzo Vincenzo).

I collaboratori hanno, inoltre, riferito sulla necessità del consenso di Salvatore Riina per l'esecuzione di un "omicidio eccellente", come quello del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

Tali dichiarazioni costituiscono un'ulteriore conferma della chiamata in reità di Brusca Giovanni nei confronti di Riina Salvatore e rafforzano l'attendibilità della complessiva dichiarazione del collaboratore.

Non appare, dunque, superfluo, riportare, anche in questo capitolo, quanto riferito dai collaboratori di giustizia (la cui autonomia nelle dichiarazioni è dimostrata dalla diversità del bagaglio conoscitivo e dalla diversa provenienza geografica) sulla figura di Riina Salvatore e sulla necessità del suo consenso per l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

1) Messina Leonardo ha dichiarato che Riina Salvatore era "il capo di tutti i corleonesi, quello che poi aveva la nomina di capo regionale" ed ha precisato che, senza l'autorizzazione della "commissione regionale", non sarebbe stato possibile eseguire l'omicidio del magistrato.

Secondo il collaboratore, Riina Salvatore era "capo della corrente corleonese" già nel 1985, quando questa corrente aveva "occupato tutti i posti di potere in Sicilia" (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 34).

FC-

2) Cancemi Salvatore ha riferito che Riina Salvatore, dopo avere eliminato gli esponenti della fazione avversaria nella "guerra di mafia" esplosa nel 1981, aveva "messo persone di sua fiducia" nei vari mandamenti (vedi, *supra*, cap. V, pag. 39).

L'assoluto predominio di Riina Salvatore (e di Bernardo Provenzano) è dimostrata da un'affermazione di Cancemi Salvatore che conviene testualmente riportare: "«Nessuno, dico nessuno si permetteva a Riina e a Provenzano a dire no, assolutamente, quando... da quando lui ha messo queste persone nei *mandamenti*, diciamo, nessuno, presidente, onestamente... io non ho nessun ricordo, per dire, che qualcuno ha detto: <<No, 'sta cosa non la... non si deve fare>>. No, assoluta(mente) io di queste conoscenze non ce ne ho" (vedi, *supra*, cap. V, pag. 43).

Cancemi Salvatore ha, inoltre, affermato che lo strapotere di Riina Salvatore (e del Provenzano) era già consolidato negli anni 1982-1983 (vedi, *supra*, cap. V, pag. 44).

Il collaboratore ha, infine, dichiarato che la decisione di un "omicidio eccellente" era di competenza della "Commissione di *Cosa Nostra*" e, nel caso in cui il delitto doveva essere eseguito in una "provincia" diversa da quella di Palermo, era necessario informare "i capimandamento di quella provincia con Riina che è il capo della commissione di tutte le province, Riina e Provenzano" (vedi, *supra*, cap. V, pag. 42 - 43).

3) Cucuzza Salvatore ha riferito che Riina Salvatore era il leader di "Cosa Nostra", già nel 1982 e nel 1983; era colui il quale tracciava "l'indirizzo di politica criminale" anche se la carica formale era rivestita da Michele Greco.

FC-

Il collaboratore ha, inoltre, affermato che la "commissione interprovinciale" era competente a decidere le questioni più importanti, come quella concernente la deliberazione di uccidere un magistrato (vedi, *supra*, cap. VI, pag. 50 e 51).

4) Contorno Salvatore ha dichiarato di avere conosciuto personalmente Salvatore Riina, che ha indicato come il capo di "Cosa Nostra" e l'ispiratore della "guerra di mafia" che condusse alla soppressione di Stefano Bontate, Totuccio Inzerillo, Saro Riccobono, Mimmo Teresi ed altri; ha, inoltre, precisato che Riina Salvatore ebbe un ruolo di assoluta preminenza dopo l'uccisione del Bontate (vedi, *supra*, cap. VIII, pag. 60).

5) Sinacori Vincenzo ha ripetutamente affermato che Riina Salvatore aveva il pieno controllo di Trapani, tanto che la "commissione provinciale" non aveva più alcuna autonomia.

Egli ha, quindi, dichiarato che l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto era stato voluto da Riina Salvatore ed ha dato una spiegazione che conviene riportare testualmente anche in questa sede: "Perché, sempre in base alla mia esperienza, non si commetteva omicidio, soprattutto a questi livelli, senza il consenso di Riina Salvatore, perché di fatto, anche se è una provincia che è differente da quella di Palermo, la provincia di Trapani è stata sempre dipendente da quella di Palermo, no da quella di Palermo, da Riina Salvatore, e non si facevano omicidi, specialmente a questi livelli, senza che Riina Salvatore lo sapesse o mandasse l'incarico di farlo" (vedi, *supra*, cap. IX, pag. 65 - 66).

6) Ferro Giuseppe ha dichiarato che Salvatore Riina, dopo la cosiddetta guerra di mafia e l'eliminazione dei Rimi, "aveva in mano" tutto a Trapani; egli si è detto anche convinto, pur non essendogli stato mai riferito da Mariano Agate, che

Salvatore Riina aveva autorizzato l'omicidio del magistrato ed ha, al riguardo, affermato: "Non è che poteva morire Ciaccio Montalto se non lo sapeva Totò Riina" (vedi, *supra*, cap. XII, pag. 89).

1.5 Può essere, infine, ricordato, come semplice dato che non si pone in contrasto con il complesso probatorio acquisito al processo) l'interesse di Riina Salvatore all'eliminazione del magistrato, essendo stato accertato, anche attraverso l'acquisizione documentale, che il dott. G. G. Ciaccio Montalto aveva esteso le indagini anche verso esponenti di "Cosa Nostra" che non erano originari della zona di Trapani, come lo stesso Brusca Giovanni e Riina Giacomo, un lontano parente, secondo le forze dell'ordine di Riina Salvatore (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 103 e 104 e, sulla figura di Riina Giacomo - organicamente inserito nella "famiglia" di Corleone e, in contatto con esponenti di spicco di "Cosa Nostra", come Rosario Anselmo, Tommaso Buscetta, Paolo Bontate e Salvatore Greco - la sentenza n. 91 del 10.12.1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile, pag. 3395 - 3401).

Anche tale elemento, valutato in correlazione con gli altri, rafforza la credibilità delle dichiarazioni di Brusca Giovanni nei confronti di Riina Salvatore, portatore anche di un interesse diretto alla soppressione del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

2. In relazione ai motivi di appello, si osserva:

a) Il difensore ha sostenuto che il riscontro della chiamata in correità (o in reità) non può essere costituito da un'altra chiamata di correo.

FC-

L'assunto difensivo non può essere condiviso perché si pone in palese contrasto con la dizione letterale dell'art. 192, terzo comma, c.p.p.

Si è, peraltro, osservato nel capitolo relativo ai criteri di valutazione della prova, che, anche secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, gli elementi di riscontro possono essere "di qualsiasi tipo e natura" e consistere anche in altre chiamate in correità (o in reità) che siano dotate di autonomia (vedi, *supra*, cap. III, pag. 24 - 25).

b) Ha, inoltre, sostenuto il difensore, senza tuttavia indicare dati specifici, che "tutti i collaboranti, il cui passato è stato da essi stessi ammesso, manifestano chiaramente risentimento, rancore, rivalsa" traendone la conseguenza che i suddetti collaboranti "sono, per ciò solo, pregiudizialmente inattendibili".

L'argomento difensivo non può essere condiviso perché, come già si è osservato, nessun elemento specifico è stato indicato, nell'atto di appello, per dimostrare quanto asserito, vale a dire che le accuse dei collaboratori di giustizia (e, in particolare, quelle di Brusca Giovanni che invece a Riina Salvatore era legato da salda amicizia e da assidua frequentazione) siano state dettate da motivi di astio o di rancore e siano, dunque, da considerare calunniose.

Si deve, poi, ribadire che, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, deve escludersi la necessità di accertarne il ravvedimento morale, dovendo essere abbandonati i criteri di valutazione fondati su un pentimento reale di natura etica e dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate (vedi, *supra*, cap. III, pag. 17 - 18, anche per i richiami della giurisprudenza di legittimità).

FC-

c) Il difensore, con altro argomento, ha sostenuto che non può ritenersi sufficiente per formulare il giudizio di responsabilità penale, l'accettazione "di un teorema, secondo il quale tutti i crimini sarebbero voluti e deliberati" da "un vertice criminoso deputato alla regolamentazione dell'intera organizzazione al cui apice vi sarebbe l'appellante Riina".

L'appello è privo di fondamento, ove si consideri che la colpevolezza di Riina Salvatore è stata fondata non tanto sul recepimento di un astratto teorema ma sulla chiamata in reità, positivamente riscontrata, di Brusca Giovanni, il quale ha riferito che fu Riina Salvatore ad autorizzare Milazzo Vincenzo ad organizzare ed eseguire l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

d) Il difensore ha, infine, sostenuto che anche il movente dell'omicidio, come delineato nella sentenza impugnata, non troverebbe riscontro nelle dichiarazioni dei "pentiti" che, sul punto, sarebbero divergenti.

La complessa causale del delitto, costituita dall'attività di indagine del magistrato nei confronti degli esponenti del sodalizio mafioso e dal convergente interesse di costoro (Agate Mariano, Milazzo Vincenzo, Sucameli Vito) all'eliminazione del magistrato è stata ampiamente illustrata nel capitolo tredicesimo, cui si fa rinvio anche per la mancata indicazione, nell'atto di impugnazione, di elementi di fatto specifici, idonei a contrastare la ricostruzione fatta nella sentenza sulla base delle prove acquisite al processo (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prove testimoniali e documentali)

Il riferimento, infine, alle indagini su Riina Giacomo (e sullo stesso Giovanni Brusca) non è stato valutato come elemento decisivo per l'affermazione della colpevolezza dell'imputato (come sembra sostenersi nell'atto di appello) ma è

FC-

stato valutato, in correlazione con le altre prove acquisite al processo, come dato compatibile con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

3. L'appello dell'imputato non può, per le considerazioni svolte, essere accolto e, in conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata nel capo relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'omicidio contestatogli.

Le questioni, relative agli altri reati e concernenti la determinazione della pena, saranno trattate nel capitolo XVIII.

FC-

CAPITOLO XVII**POSIZIONE PROCESSUALE DI AGATE MARIANO****E MOTIVI DI APPELLO**

1. La responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso morale, nell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto è, ad avviso della Corte, dimostrata dalla chiamata in reità di Ferro Giuseppe che ha avuto positivi riscontri nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e in altri elementi di conferma esterna.

1.1 Nel capitolo quattordicesimo, in cui è stata ricostruita la fase deliberativa dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, si è osservato che, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ferro Giuseppe, il delitto è stato deciso in una riunione dei "capimandamento", tenutasi tra la fine del 1979 e il 1980, e che l'esecuzione dell'omicidio era stata sospesa per l'opposizione di Totò Minore.

In quello stesso luogo si è, tra l'altro, rilevato che l'iniziativa della decisione era stata presa dalla "famiglia" di Paceco che vedeva nel magistrato un irriducibile nemico; si è, inoltre, osservato che le dichiarazioni di Ferro Giuseppe avevano trovato riscontri esterni in parti significative del suo discorso narrativo: l'odio nutrito dalla "famiglia" di Paceco nei confronti del dott. G. G. Ciaccio Montalto, la sospensione dell'esecuzione del delitto per l'opposizione di Salvatore Minore e la concreta attività di indagine svolta dal magistrato nei confronti di esponenti di "Cosa Nostra" di Paceco (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 117 - 121).

FC-

Nello stesso luogo è stato messo in evidenza che la necessità della deliberazione dei "capimandamento" per i delitti cosiddetti eccellenti era stata confermata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore, Cucuzza Salvatore e Brusca Giovanni (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 122).

Si è, inoltre, osservato, alla luce dei principi fissati dal giudice di legittimità, che i riscontri su parti significative del racconto del dichiarante (nel caso specifico di Ferro Giuseppe) sono idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione complessiva, non dovendo la conferma necessariamente comprendere tutti "i punti riferiti dal dichiarante" (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 121).

Si è così raggiunta la conclusione, secondo cui, già alla fine degli anni '70 (e, comunque, nel 1980) "Cosa Nostra" aveva decretato la morte del dott. G. G. Ciaccio Montalto, su iniziativa della "famiglia" di Paceco, per l'opera che il magistrato aveva svolto contro esponenti di quella "famiglia" e per l'irriducibilità nel contrastarne l'attività criminale (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 121).

Tale conclusione è, poi, rafforzata dall'esatta indicazione di Agate Mariano come "capomandamento" di Mazara del Vallo, fatta da Ferro Giuseppe.

L'indicazione del Ferro ha, infatti, trovato reciproco riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giovanni Brusca, Sinacori Vincenzo e Patti Antonio (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 115 - 116).

Va, sul punto, precisato che Sinacori Vincenzo ha affermato che il "mandamento" era già a Mazara del Vallo nell'anno del suo ingresso in "Cosa Nostra" (1981) e che egli conobbe allora come "capomandamento" Agate Mariano; l'indicazione ("primi anni '80") del periodo in cui il "mandamento" fu trasferito da Marsala a Mazara del Vallo è, dunque e con ogni evidenza, almeno inesatta, posto che è

certo che già nel 1981 (e dunque all'inizio degli anni '80) il "mandamento" era stato trasferito a Mazara del Vallo e "capomandamento" era Agate Mariano (cfr. verb. ud. 31.3.1998, pag. 107 e 113, dichiarazioni di Sinacori Vincenzo).

Non vi è, dunque, contrasto - come ritenuto dai difensori anche negli atti di appello - tra le dichiarazioni di Sinacori Vincenzo (che non può che riferirsi e in maniera approssimativa al 1980) e quelle degli altri collaboratori, ove si consideri che anche per la data della deliberazione dei "capimandamento" è stato indicato un periodo (compreso tra la fine del 1979 e il 1980), coincidente con il trasferimento del "mandamento" da Marsala a Mazara del Vallo.

E, d'altra parte, nessun motivo Agate Mariano e Girolamo Marino avrebbero avuto di confidare al Ferro che l'Agate aveva partecipato alla deliberazione dei "capimandamento" se l'Agate non avesse già ricoperto quella carica.

E' stato, infine, dimostrato che Agate Mariano, nel periodo indicato dal Ferro, non era detenuto, sicché il suo stato di libertà rende compatibile la sua partecipazione alla riunione dei "capimandamento" (cfr., anche, verb. ud. 10.3.1998, pag. 79 - 80, dichiarazioni del teste Ilari Giacomo).

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore di giustizia Giuseppe Ferro è stata già valutata positivamente nei capitoli precedenti, cui si fa rinvio.

In questo luogo è opportuno sottolineare l'affidabilità delle fonti di conoscenza del Ferro che ha ricevuto la notizia della riunione dei "capimandamento" e della partecipazione di Agate Mariano, da Girolamo Marino (genero di Vito Sucameli ed esponente di spicco della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Paceco, direttamente interessato alla decisione di uccidere il magistrati) e dal "capomandamento" di Mazara del Vallo, Agate Mariano, sicuramente legittimato, per la carica rivestita,

FC

a partecipare alla riunione, tenutasi tra la fine del 1979 e il 1980, e a conoscere l'oggetto della decisione assunta (vedi, *supra*, cap. XII, pag. 86 - 87, dichiarazioni di Ferro Giuseppe).

1.2 La partecipazione morale dell'imputato al delitto, oggetto di questo processo, non è limitata alla deliberazione, presa dai "capimandamento" tra la fine del 1979 e il 1980, ma si estende all'iniziativa intrapresa dallo stesso Agate Mariano nel 1982.

L'episodio, avvenuto nel carcere di Trapani nell'agosto del 1982, che ebbe come conseguenza l'emissione di un ordine di cattura - da parte del dott. G. G. Ciaccio Montalto - nei confronti, tra gli altri, dello stesso Agate Mariano, di Parisi Vito e di Ferro Giuseppe è stato ricostruito nel capitolo tredicesimo, cui si rinvia anche per l'indicazione dei riscontri (testimoniali e documentali) che, sul punto, hanno avuto le dichiarazioni di Ferro Giuseppe (vedi, *supra*, cap. XIII, pag. 97 - 100).

L'ordine di cattura, come già si è osservato nel capitolo tredicesimo, provocò il risentimento, nei confronti del dott. Ciaccio Montalto, da parte dell'imputato che pronunciò, davanti a Ferro Giuseppe, le frasi, già riportate: "“Ciaccino finalmente arrivò alla stazione”" e, in relazione al veto posto da Totò Minore per l'uccisione del magistrato: "“Ora la riserva a Totò Minore ci la livu iu (tolgo io il veto posto da Totò Minore)”" (vedi anche, *supra*, cap. XIV, pag. 123 - 124).

Si è già osservato che effettivamente Salvatore Minore, secondo le dichiarazioni di Messina Leonardo, Cancemi Salvatore e Milazzo Francesco Giuseppe, fu ucciso prima dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto e, in particolare, tra

FC-

la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1982, come affermato da Ferro Giuseppe (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 99).

Si è, inoltre, sottolineato come la frase che, secondo il racconto di Giuseppe Ferro, pronunciò Agate Mariano nel dicembre del 1982 ("Tra pochi giorni il dott. Ciaccio Montalto andrà via, Giuseppe") assuma un significato univoco poiché, da un lato, dimostra che l'ostacolo, costituito dal "veto" posto da Salvatore Minore, era stato definitivamente eliminato con l'omicidio dello stesso Minore (così come si era impegnato Agate Mariano) e, d'altra parte, l'affermazione dell'Agate manifesta espressamente la sua volontà di uccidere il magistrato, una volta venuta meno la causa della sospensione dell'esecuzione della decisione - rimasta sempre in vigore - presa dai "capimandamento" tra la fine del 1979 e il 1980 (vedi, *supra*, capitolo XIV, pag. 124- 125).

Si è pure osservato che la partecipazione del "capomandamento" di Alcamo (Milazzo Vincenzo) e di uomini dei "mandamenti" di Trapani e di Mazara del Vallo ai due tentativi di sopprimere il magistrato, riferiti dai collaboratori di giustizia Patti Antonio e Milazzo Francesco Giuseppe, dimostrano che l'interesse di uccidere il dott. G. G. Ciaccio Montalto non era esclusivo di una sola "famiglia" (quella di Paceco) ma era di tutta la "provincia" mafiosa di Trapani e, sotto questo profilo, i moventi specifici del delitto sono convergenti nella causale principale, costituita dal "fastidio" che il magistrato dava agli esponenti di "Cosa Nostra" non solo di Trapani ma anche di altre "province" (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 100 - 105).

La partecipazione alla fase organizzativa di affiliati della "famiglia" di Mazara del Vallo costituisce, sotto altro profilo, un'indubbia conferma delle dichiarazioni di

FC

Ferro Giuseppe sul coinvolgimento di Agate Mariano nell'episodio delittuoso in esame, posto che tale partecipazione non sarebbe stata mai possibile senza la autorizzazione del "rappresentante" della "famiglia" e del "mandamento" che, ancora nel 1982, era Agate Mariano (vedi, *supra*, capitolo XIV, pag. 125- 128).

1.3 La frase, pronunciata da Agate Mariano ("Toglierò io il veto posto da Totò Minore") e la successiva informazione data a Ferro Giuseppe dell'eliminazione di Minore Salvatore implicano, inoltre, che il "capomandamento" di Mazara del Vallo, poteva, dall'interno del carcere, impartire ordini e ricevere informazioni dagli affiliati che erano liberi.

Tutti gli elementi acquisiti al processo sono, infatti, compatibili con l'effettiva e concreta possibilità del "capomandamento" di Mazara del Vallo (Agate Mariano) di comunicare, durante la sua detenzione in carcere, con l'esterno e di mantenere i contatti anche con Salvatore Riina.

a) Va, innanzitutto, rilevato che, secondo quanto riferito da tutti i collaboratori di giustizia, la detenzione non comporta la decadenza della carica rivestita in seno a "Cosa Nostra", sicché Agate Mariano conservò la carica di "capomandamento", anche dopo il suo arresto (nel 1982) e durante la detenzione carceraria.

b) Secondo Messina Leonardo, Cucuzza Salvatore e Patti Antonio il "reggente" (nominato in sostituzione del "capomandamento" detenuto) aveva il dovere di informare il suo "capomandamento" che si trovava in carcere (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 35, dichiarazioni di Leonardo Messina; cap. V, pag. 42, dichiarazioni di Salvatore Cancemi; cap. VI, pag. 50 - 51, dichiarazioni di Salvatore Cucuzza; cap. X, pag. 73, dichiarazioni di Antonio Patti).

FC-

Diversa è l'esperienza di Sinacori Vincenzo il quale ha dichiarato di non avere mai informato il suo "capomandamento" (Agate Mariano) né di avere ricevuto da costui disposizione durante il periodo della sua "reggenza" del "mandamento" di Mazara del Vallo.

Va, tuttavia, sottolineato che questo collaboratore fa riferimento ad anni piuttosto recenti, essendo stato egli nominato "reggente" nel 1992 e avendo mantenuto la carica sino al luglio del 1996.

Sinacori Vincenzo ha, d'altra parte, confermato che, in "Cosa Nostra", vige la regola che prevedeva l'obbligo del "reggente" di informare il "capomandamento" detenuto (vedi, *supra*, cap. IX, pag. 64, dichiarazioni di Sinacori Vincenzo).

c) Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni e Sinacori Vincenzo (gli ultimi due con specifico riferimento ad Agate Mariano) hanno, inoltre, riferito che era Riina Salvatore ad occuparsi di informare i "capimandamento" detenuti, attraverso suoi canali che non rivelò mai (vedi, *supra*, cap. V, pag. 43, dichiarazioni di Cancemi Salvatore; cap. VII, pag. 57, dichiarazioni di Brusca Giovanni; cap. IX, pag. 66, dichiarazioni di Sinacori Vincenzo).

d) I rapporti di intensa e lunga amicizia tra Agate Mariano e Riina Salvatore (che reciprocamente si fidavano e si stimavano) sono stati descritti dai collaboratori di giustizia, fatta eccezione per Messina Leonardo il quale ha riferito di essere a conoscenza solo del fatto che il Riina e l'Agate facevano parte della "stessa corrente" (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 32, dichiarazioni di Messina Leonardo).

1) Cancemi Salvatore ha dichiarato che Agate Mariano era la persona che, nella zona di Trapani, raccoglieva la maggiore fiducia e la maggiore stima di Riina Salvatore che parlava dell'Agate come della "stessa persona sua".

FC

“Mariano Agate è la persona che Riina ce l’ha nel cuore”, è l’espressione usata dal collaboratore (vedi, *amplius*, cap. V, pag. 39 - 40).

2) Cucuzza Salvatore ha dichiarato che Riina Salvatore e Agate Mariano erano legati da molto tempo da “stima reciproca e da grande rispetto”, anche quando il Riina non era il capo di “Cosa Nostra”.

Il collaboratore ha riferito che Agate Mariano costituiva il “punto di riferimento” di Riina Salvatore che lo metteva a conoscenza delle attività di “Cosa Nostra”, anche prima di avere informato il “capoprovincia” (vedi, *amplius*, cap. VI, pag. 49 - 50).

3) Brusca Giovanni ha parlato di “rapporto privilegiato” tra Riina Salvatore e Agate Mariano ed ha affermato che i due “si potevano permettere di fare qualsiasi iniziativa e poi avvertire Francesco Messina Denaro”, che era il “rappresentante” della “provincia”.

Il collaboratore ha, poi, riferito che Riina Salvatore “tenne un certo distacco” da Agate Mariano quando questi organizzò un traffico di sostanze stupefacenti senza avvertirlo ma ha precisato che ciò non ebbe alcuna incidenza sul rapporto dei due legato agli interessi di “Cosa Nostra”; rapporto che rimase immutato nel tempo (vedi, *amplius*, cap. VII, pag. 56 - 57).

4) Contorno Salvatore ha riferito che Agate Mariano e Salvatore Riina avevano ottenuto il controllo della zona di Trapani e che il primo era “attaccato sempre a Riina”, gli era il “più legato” e che ad Agate Mariano bisognava rivolgersi per avere un incontro con Riina Salvatore a Mazara del Vallo (vedi, *supra*, cap. VIII, pag. 61 - 62).

FC-

5) Sinacori Vincenzo ha confermato che i rapporti tra Riina Salvatore e Agate Mariano erano "buoni" (vedi, *supra*, cap. IX, pag. 66).

6) Patti Antonio, a sua volta, ha confermato l'antica e forte amicizia tra Salvatore Riina e Agate Mariano che consentiva a quest'ultimo di "comandare" nella "provincia" di Trapani, più di quanto potesse farlo Francesco Messina Denaro che era il "rappresentante" della "provincia" (vedi, *supra*, cap. X, pag. 73).

7) Ferro Giuseppe ha, infine, confermato l'amicizia tra Riina Salvatore e Agate Mariano sin dal 1976 e i "buonissimi rapporti" che intercorrevano tra i due (vedi, *supra*, cap. XII, pag. 89).

1.4 La situazione del carcere di Trapani nel 1982 e negli anni immediatamente successivi consentiva, con inusuale facilità, la possibilità dei detenuti di avere colloqui con persone che non erano autorizzate e i cui nomi non erano neppure registrati e, più in generale, di comunicare con l'esterno.

Ciò dimostra ulteriormente che, al di là dell'obbligo del "reggente" di informare il suo "capomandamento", Agate Mariano non aveva nessuna difficoltà di impartire ordini ai suoi affiliati o di ricevere informazioni dall'esterno del carcere.

Tale facilità - sotto diverso profilo - costituisce una conferma delle dichiarazioni di Ferro Giuseppe, secondo cui Agate Mariano aveva, tra l'altro, saputo che Totò Minore era stato eliminato.

La situazione del carcere è stata descritta dai collaboratori di giustizia (Messina Leonardo, Cucuzza Salvatore e Ferro Giuseppe) che erano stati detenuti a Trapani.

FC—

Le loro dichiarazioni (come si vedrà) hanno trovato riscontro anche in prove testimoniali e negli accertamenti indicati nella sentenza della Corte di Assise di Appello, nella parte motiva relativa all'esame della posizione processuale di Agate Mariano.

1) Messina Leonardo ha riferito di avere saputo da Funari Giuseppe, Salvatore Miceli e Salvatore Polara che Agate Mariano aveva la possibilità di incontrare all'interno del carcere di Trapani, anche dei "latitanti".

Il collaboratore, che nel carcere di Trapani fu detenuto dal settembre del 1984 al gennaio o al febbraio del 1985, ha inoltre descritto la facilità con cui era possibile fare entrare nel carcere tutto ciò che si voleva, sino al punto da avere, con la complicità di alcune guardie carcerarie, colloqui anche con persone non autorizzate (vedi, *supra*, cap. IV, pag. 31 e 35 - 36).

2) Cucuzza Salvatore ha dichiarato di avere chiesto il trasferimento dal carcere di Palermo, che già "era abbastanza aperto" (per usare la sua espressione), a quello di Trapani, dove si stava ancora meglio.

Il collaboratore ha confermato la possibilità di avere colloqui con amici (che, in quanto non parenti, non avrebbero potuto avere colloqui con il detenuto e non venivano, quindi, registrati), anche nell'ufficio del direttore o in una sala riservata ed ha descritto, nei dettagli, l'assenza di una "sorveglianza attiva", la situazione di privilegio di cui godeva Agate Mariano (il quale si serviva del direttore, del maresciallo del carcere e di altri agenti di custodia per ottenere i vantaggi riservati ai detenuti di "un certo rispetto"), e la facilità di comunicare dall'interno del carcere con l'esterno (vedi, *supra*, cap. VI, pag. 46 - 48 e 50).

3) Ferro Giuseppe ha confermato la possibilità del detenuto di avere colloqui con persone che non erano parenti ed ha precisato di avere potuto liberamente parlare, mentre era detenuto a Trapani, con Calcedonio Bruno, Salvatore Tamburello e Francesco Messina; persone con le quali aveva parlato anche Agate Mariano (vedi, *supra*, cap. XII, pag. 90 - 91).

Non è superfluo sottolineare che Calcedonio Bruno, secondo le dichiarazioni di Patti Antonio, partecipò allo "appostamento" a Valderice e, secondo il racconto di Milazzo Francesco Giuseppe, componeva il gruppo, cui egli indicò l'abitazione del magistrato a Trapani.

Quanto riferito dai collaboratori di giustizia sulla situazione esistente nel carcere di Trapani ha trovato conferma nelle testimonianze di Amico Michele, Vassallo Michele e Parisi Antonio Giorgio e Santomauro Bartolomeo

1) Il teste Amico Michele, ispettore della polizia penitenziaria, ha confermato che "alcuni detenuti" avevano la facoltà di muoversi liberamente all'interno del carcere e di uscire dalle sezioni in cui erano ristretti, dietro autorizzazione verbale di alcuni sottufficiali delle guardie carcerarie.

Il teste, tra i detenuti che godevano di libertà di movimento, ha indicato Agate Mariano, Parisi Vito e Cucuzza Salvatore (cfr. verb. ud. 19.12.1997, trascrizioni, pag. 62, 64 - 67, 71 e 78)

2) Il teste Vassallo Michele, vicesovrintendente della polizia penitenziaria, ha confermato che Agate Mariano e Parisi Vito facevano parte di un gruppo ristretto di detenuti che godeva di libertà di movimento all'interno del carcere e poteva recarsi dalla sezione, dove era ristretto, in cucina.

FC-

Al gruppo di questi detenuti era anche consentito di cenare a base di aragoste e di pesce pregiato.

Il teste ha, inoltre, riferito di avere visto un detenuto (Bilardello Nicolò) effettuare i colloqui in una saletta e fuori dai locali in cui erano ammessi i colloqui.

Egli, infine, ha riferito che era anche possibile che in una stessa stanza vi fosse, contestualmente, il colloquio tra più avvocati e più detenuti, con la vigilanza di una sola guardia carceraria (cfr. verb. ud. 19.12.1997, trascrizioni, pag. 91, 93 - 94, 101 - 102 e 114 - 115).

3) Il teste Parisi Giorgio Antonio, guardia penitenziaria addetta, nel 1982, al servizio di controllo delle telefonate, ha riferito che alcuni detenuti telefonavano anche in sua assenza, sicché non era possibile controllare il numero che era stato chiamato; ha confermato che i colloqui venivano effettuati da qualche detenuto in una sala attigua all'ufficio matricola e nella sala dei telefoni ed ha aggiunto di avere raccolto delle "lamentele", da parte di suoi colleghi, sull'eccessiva libertà di movimento di cui godeva Agate Mariano all'interno del carcere.

Il teste ha, infine, confermato che, da parte di un detenuto, era stato effettuato un colloquio con un familiare non autorizzato (cfr. verb. ud. 19.12.1997, trascrizioni, pag. 124 - 125, 128 - 129, 131, 134 - 135 e 144 - 145).

4) Il maresciallo dei carabinieri Santomauro Bartolomeo ha dichiarato di avere accertato, nel periodo in cui veniva celebrato il primo maxiprocesso di Palermo che "parecchi pregiudicati di Mazara del Vallo avevano effettuato colloqui, presentandosi come parenti, con Agate Mariano, che all'epoca era detenuto" (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 109 - 110).

FC-

La situazione di privilegio di cui Agate Mariano godeva nel carcere di Trapani è stata, infine, giudizialmente accertata nella sentenza n. 91 del 10.12.1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo (divenuta irrevocabile il 30.1.1992) che ha definito "scandaloso" il trattamento accordato all'imputato, al quale era concesso di utilizzare il telefono, oltre i limiti consentiti dal regolamento carcerario, di ricevere "visite" non autorizzate da parte di "parenti" non identificati e di incontrarsi con persone estranee, tra cui è indicato Andrea Gangitano (cfr., in particolare, sentenza citata, pag. 2040 - 2042, cui si fa esplicito richiamo).

Andrea Gangitano è il nome della persona - è il caso di sottolineare - che Milazzo Francesco Giuseppe, sia pure dubitativamente, indica come uno dei componenti il gruppo, cui indicò l'abitazione che il magistrato aveva a Trapani e ciò pone un diretto collegamento tra Agate Mariano e coloro che agirono operativamente nella preparazione dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

2. 1 In relazione ai motivi di appello che non sono stati oggetto di specifico esame nei precedenti capitoli di questa sentenza, si osserva:

a) l'eccezione di nullità, per violazione del diritto di difesa, è stata già esaminata e risolta con l'ordinanza di questa Corte del 19. 4.2000, cui si rinvia.

Va, soltanto, ribadito che, nel caso di specie, non risulta sia stata comunicata l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi degli avvocati.

In mancanza di tale comunicazione (o di una comunicazione tempestiva), secondo un principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, non è consentito il rinvio del processo.

FC-

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

Ha, infatti, stabilito la Suprema Corte che l'esercizio del diritto dei singoli di aderire all'astensione collettiva può costituire il legittimo impedimento del difensore e determinare il rinvio del dibattimento purché l'adesione del difensore venga comunicata tempestivamente all'ufficio procedente (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 936 del 13.3.1998, c.c. 16.2.1998; Cass. Pen., Sez. V, n. 6023 del 21.5.1998, ud. 16.2.1998; Cass. Pen., Sez. I, n. 6528 del 3.6.1998, ud. 11.5.1998).

Nessuna nullità comporta, poi, la nomina quale difensore di ufficio dell'imputato di un legale appartenente a un circondario diverso da quello dell'ufficio che procede, ai sensi degli art. 178 lett. c) e 179 c.p.p., posto che, nel caso di specie in cui non era venuta meno l'assistenza fiduciaria, opera la previsione del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. che non richiede che il difensore di ufficio dell'imputato debba essere nominato tra quelli del foro locale (cfr. Corte Cost. ord. 19.12.1991, n. 480, Parmigiani; Cass. Pen., Sez. I, n. 3742 del 7.11.1991 - c.c. 14.10.1981 - Sabatino).

Va, in conseguenza confermata l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per un nuovo esame di Ferro Giuseppe.

b) Lo stesso difensore, con altro motivo, ha sostenuto l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia, in generale, perché la loro scelta è stata determinata da "interessi utilitaristici".

Si è, tuttavia, osservato, nel capitolo relativo ai criteri di valutazione delle prove, che la giurisprudenza più recente ha abbandonato l'indirizzo fondato sulla ricerca di un reale pentimento di natura etica per l'accertamento dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, posto che il c.d. "pentimento" è collegato nella maggior

parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere. (vedi, *supra*, cap. III, pag. 18).

Il fatto, poi, che il dichiarante, in quanto autore di gravi reati per i quali è previsto un duro regime carcerario, abbia potuto ammettere la sua responsabilità anche per usufruire dei benefici previsti in favore dei collaboratori è, ad avviso della Corte, privo di rilievo.

Si deve, infatti, ribadire che, ai fini della verifica della credibilità soggettiva, non ha rilevanza il motivo per il quale il collaboratore ha deciso di autoaccusarsi e di chiamare altri in correità e, tanto meno, è necessario un pentimento di natura etica.

Occorre, invece, fare riferimento ai rapporti con i chiamati in correità e ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la loro coerenza, la specificità del discorso narrativo e il disinteresse all'accusa.

Anche la personalità del chiamante (in genere autore di gravi reati) non vale a escluderne l'attendibilità intrinseca, poiché, come si è già osservato, trattasi di una connotazione comune a quasi tutti i collaboratori, tenuta presente dal legislatore.

c) Il difensore ha, poi, sostenuto l'inattendibilità di Ferro Antonio perché costui sarebbe stato animato da motivi di rancore nei confronti di Agate Mariano che voleva ucciderlo e perché la sua scelta di collaborare mirava soltanto a sottrarlo alle conseguenze della sua partecipazioni alle stragi di Milano, Roma e Firenze e ad altri delitti e ad "agevolare" la collaborazione del figlio, coinvolto nella strage di Firenze.

FC -

Va ribadito che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e, in particolare, di Agate Mariano.

E' stato, infatti, lo stesso collaboratore a riferire che Agate Mariano, per ragioni legate esclusivamente alla "guerra di mafia", ne aveva ordinato l'uccisione.

Ferro Giuseppe ha, tuttavia, spiegato che l'Agate non era animato da motivi di ordine personale; egli ha, inoltre precisato che, dopo avere dato la disponibilità nell'uccisione del Vanutelli e dopo che Salvatore Riina e Leoluca Bagarella (amici di suo "compare Costantino Damiano) avevano garantito su di lui, non ci fu più nessun contrasto, tanto che i rapporti con Agate Mariano divennero "amorevoli" e costui lo trattava come "un fratello o un figlio" (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 80 - 81)

d) Il difensore, con altro motivo, ha sostenuto che le dichiarazioni di Ferro Giuseppe sarebbero prive di riscontri e, comunque, inattendibili intrinsecamente.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore è stata positivamente valutata non soltanto nel capitolo dodicesimo (in cui sono state riportate le sue dichiarazioni) ma soprattutto nelle parti della sentenza in cui è stato illustrato il movente dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto ed è stata ricostruita la fase deliberativa ed organizzativa del delitto.

A quei capitoli (anche per la valutazione dell'affidabilità delle fonti dirette di Ferro Giuseppe relativamente alle dichiarazioni de *relato*) non può che farsi rinvio.

Va, poi, sottolineato che, ad avviso della Corte, nessun contrasto (come sembra sostenersi a pag. 6 dell'atto di appello dell'avv. G. Anania) è dato cogliere tra le

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

dichiarazioni di Ferro Giuseppe e quelle di altri collaboratori di giustizia, riferendosi le varie dichiarazioni a fasi e momenti diversi dell'ideazione e della organizzazione del delitto e dovendo il movente dell'omicidio essere individuato, come si è dimostrato nel capitolo tredicesimo, nell'interesse della "provincia" di Trapani (e, in particolare; dei "mandamenti" di Alcamo, di Trapani e di Mazara del Vallo) all'eliminazione del magistrato.

Né può sorprendere che Agate Minore abbia parlato a Ferro Giuseppe della decisione, presa dai "capimandamento", di uccidere il dott. Ciaccio Montalto, ove si consideri che il Ferro, ancor prima della sua affiliazione rituale voluta dallo stesso "rappresentante" della "provincia Cola Buccellato, era in contatto con i maggiori esponenti di "Cosa Nostra", aveva preso parte a un omicidio ed aveva partecipato, già nel 1976, ad alcune riunioni organizzative con Riina Salvatore, lo stesso Agate Mariano ed altri per preparare l'omicidio Vanutelli (cfr., sul punto, verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 63 - 64 e 66 - 68 e vedi, *supra*, cap. XII, pag. 81, 83 - 84)

L'organico inserimento in "Cosa Nostra", il diretto coinvolgimento nell'episodio dell'agosto del 1982 (anche Ferro Giuseppe fu destinatario, al pari di Agate Mariano, dell'ordine di cattura emesso dal dott. G. G. Ciaccio Montalto) la comune detenzione, anche nella stessa cella e per un periodo di due anni con l'Agate, spiegano agevolmente le ulteriori confidenze fatte da quest'ultimo a Ferro Giuseppe.

e) Ha, inoltre, sostenuto il difensore che Salvatore Minore, il quale non era un "capomandamento", non avrebbe potuto opporsi alla decisione di uccidere il magistrato.

FC

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

La questione è stata già esaminata nel capitolo quattordicesimo, al quale si rinvia anche per l'illustrazione delle ragioni che rendono compatibile il racconto di Ferro Giuseppe con il ruolo di Totò Minore (cui era "legatissimo" Vito Sucameli, il "capomandamento" di Alcamo che lo volle interpellare: cfr. verb. ud. 10.2.1998, pag. 127, dichiarazioni di Ferro Giuseppe) e i rapporti che il Minore aveva con il padre del magistrato ucciso e che il Sucameli non ignorava (vedi, *supra*, cap. XIV, pag. 119 - 121).

Non è superfluo, poi, osservare, che le dichiarazioni di Ferro Giuseppe sul "veto", posto dal Minore, hanno trovato riscontro in quelle di Milazzo Francesco Giuseppe il quale ha pure riferito che, fino a quando rimase in vita Totò Minore, il magistrato "fu rispettato" (vedi, *supra*, cap. XI, pag. 77 e 80).

f) Il difensore, per sostenere la tesi dell'inesistenza della deliberazione presa dal "capimandamento", ha richiamato le dichiarazioni rese da Milazzo Francesco Giuseppe che, come si è visto, ha parlato dell'iniziativa della sola "famiglia" di Paceco.

Si è, tuttavia, osservato che il ruolo di "soldato semplice", da costui ricoperto in seno a "Cosa Nostra", spiega il motivo per il quale la sua conoscenza si limiti a quanto avveniva nell'ambito della sua "famiglia" e non si estenda alle vicende degli altri "mandamenti" e, in particolare, alle decisioni della "commissione provinciale"; il che - sotto altro profilo - giustifica agevolmente l'ignoranza della riunione del "capimandamento" in cui fu deliberato l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, la cui ideazione il collaboratore attribuisce alla sola "famiglia" di Paceco (vedi, *supra*, capitolo XIV, pag. 115 e 119).

In questa sede è appena il caso di ribadire che la partecipazione alla fase organizzativa di "uomini" di tre dei quattro "mandamenti" di Trapani (e lo stessa causale dell'omicidio, come ricostruita nel capitolo dodicesimo) escludono che la iniziativa di uccidere il magistrato possa essere stata presa esclusivamente dalla "famiglia" di Paceco e non abbia avuto quantomeno l'autorizzazione di tutti i capi dei "mandamenti" della "provincia" di Trapani (vedi, *supra*, capitolo XIII, pag. 101 - 105 e capitolo XIV, pag. 125 - 128).

g) Il difensore ha, inoltre, sostenuto che il "sopralluogo", eseguito nell'abitazione del magistrato a Valderice, precedette quello, effettuato a Trapani.

L'assunto difensivo (peraltro ininfluenza ai fini di accertare la responsabilità penale, a titolo di concorso morale, di Agate Mariano) si pone in palese contrasto con quanto riferito dai collaboratori di giustizia Patti Antonio e Milazzo Francesco Giuseppe, posto che il primo ha dichiarato di avere eseguito "l'appostamento" quindici o venti giorni prima dell'omicidio (e, dunque, nel gennaio del 1983, essendo stato commesso il delitto il 25.1.1983) e il secondo ha riferito di avere indicato a Milazzo Vincenzo (e alle tre persone che lo accompagnavano) l'abitazione del magistrato alla fine del 1982.

h) Tutte le questioni, concernenti non tanto l'astratta possibilità di Agate Mariano di comunicare, durante la sua detenzione carceraria e di avere rapporti con gli affiliati che erano rimasti liberi, quanto l'effettività di una tale comunicazione sono state già esaminate in precedenza, anche nelle pagine di questo capitolo in cui è stata richiamata la sentenza n. 91 del 10.12.1990 della Corte di Assise di Appello di Palermo, anche per il riferimento a un colloquio avuto da Agate Mariano con Andrea Gangitano.

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

i) Il "distacco" tra Riina Salvatore e Agate Mariano quando questi organizzò un traffico di sostanze stupefacenti senza avvertirlo, di cui ha parlato Giovanni Brusca, non ha avuto, come già si è osservato, nessuna influenza sul rapporto tra i due in relazione agli interessi di "Cosa Nostra" che rimase, secondo quanto riferito dallo stesso Brusca, immutato nel tempo (vedi, *amplius*, cap. VII, pag. 56 - 57).

Il fatto, infine, che "rappresentante" della "provincia" sia stato nominato Cola Buccellato e non già Agate Mariano non può essere interpretato come indice di una "volontà punitiva" di Riina Salvatore (i cui rapporti con Agate Mariano sono stati definiti ottimi da numerosi collaboratori di giustizia), poiché - come ha correttamente osservato il giudice di primo grado - non si può escludere che la mancata nomina dell'Agate sia dipesa dal suo stato di detenzione (cfr. sentenza citata, pag. 99 - 100).

l) Il difensore, riferendosi alle dichiarazioni di Sinacori Vincenzo, ha, inoltre, sostenuto che il "capomandamento" non veniva informato dal suo "reggente".

Si è, tuttavia, osservato che questo collaboratore fa riferimento ad anni lontani dal 1982, essendo stato nominato "reggente" nel 1992 e avendo mantenuto la carica sino al luglio del 1996.

Si è, inoltre, rilevato che Sinacori Vincenzo ha, comunque, confermato che, in seno a "Cosa Nostra", vigeva la regola che prevedeva l'obbligo del "reggente" di informare il "capomandamento" detenuto.

m) Non può, infine, essere condiviso l'assunto difensivo, contenuto nell'atto di appello di un altro difensore, secondo cui vi sarebbe stata "immutazione della contestazione", essendo stato Agate Mariano tratto in arresto come "mandante"

dell'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, perché ritenuto il "rappresentante" della "provincia" di Trapani, ed essendo stato condannato, nonostante l'imputato non avesse mai rivestito la carica di "capoprovincia".

E' sufficiente osservare, al riguardo, che nel capo di imputazione, non vi è alcun riferimento al ruolo di Agate Mariano come "rappresentante" della "provincia".

Si deve, comunque, osservare che nessuna violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza è ravvisabile nella fattispecie in esame (essendo l'imputato posto nelle condizioni di conoscere tutte le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti) poiché, come ha statuito la Suprema Corte "per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della impugnazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendo si in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (cfr., nei termini, Cass. Pen. Sezioni Unite, 22.10.1996, n. 16 - c.c. 19.6.1996 - Di Francesco).

n) In uno degli atti di impugnazione il difensore si era riservato di "produrre tutti i verbali resi da Sinacori dinanzi le varie autorità giudiziarie" ma non ha poi prodotto alcun verbale, sicché nessuna pronuncia la Corte poteva emettere, neppure sulla richiesta (invero del tutto generica) di un nuovo esame di Sinacori

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

Vincenzo; esame del tutto superfluo, essendo stato il collaboratore interrogato, nel contraddittorio delle parti, nel primo grado di questo giudizio.

2.2 Può, una volta esaminati i motivi di impugnazione, essere formulata la conclusione sulla posizione processuale dell'imputato Agate Mariano.

La chiamata in reità di Ferro Giuseppe, intrinsecamente attendibile, ha ricevuto i significativi riscontri esterni, ampiamente illustrati in precedenza.

Deve, dunque, ritenersi che l'imputato Agate Mariano ha partecipato alla riunione dei "capimandamento" della "provincia" di Trapani, svoltasi tra la fine del 1979 e il 1980, in cui fu decisa l'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto.

Egli ha, comunque, partecipato, nel 1982, alla fase organizzativa del delitto, mettendo a disposizione tre uomini del suo "mandamento".

Il concorso dell'imputato è, infine, dimostrato dalle frasi pronunciate davanti a Ferro Giuseppe che esprimono l'univoca volontà di sopprimere il magistrato e di rimuovere l'ostacolo, costituito dall'opposizione di Salvatore Minore.

La concreta possibilità di Agate Mariano di comunicare con l'esterno del carcere e di avere colloqui con persone non autorizzate, i canali (di cui hanno parlato Brusca Giovanni e Sinacori Vincenzo) che consentivano a Riina Salvatore di tenersi in contatto con Mariano Agate, anche quando questi era detenuto, i rapporti "privilegiati" tra i due costituiscono, ad avviso della Corte, elementi di prova che rafforzano l'attendibilità della dichiarazione (coerente e dettagliata) di Ferro Giuseppe.

A tali elementi occorre aggiungere il dato costituito dalla posizione di rilievo che Agate Mariano aveva in seno alla "provincia" di Trapani e, più in generale, PC

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVII -
Posizione processuale di Agate Mariano e motivi di appello

nell'ambito di "Cosa Nostra", già emersa nell'ambito del primo maxiprocesso e confermata, in questo giudizio, dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, esaminati in primo grado, tanto che Cucuzza Salvatore lo ha definito il "padrone" di Trapani e Milazzo Francesco Giuseppe ha affermato che si faceva tutto ciò che diceva Agate Mariano, anche se questi era detenuto (vedi, *supra*, cap. VI, pag. 50, dichiarazioni di Cocuzza Salvatore e cap. XI, pag. 79 - 80, dichiarazioni di Milazzo Francesco Giuseppe)

3. L'appello dell'imputato non può, per le considerazioni svolte, essere accolto e, in conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata nel capo relativo all'affermazione di responsabilità di Agate Mariano per l'omicidio contestatogli. Le questioni, relative agli altri reati e concernenti la determinazione della pena, saranno trattate nel capitolo seguente.

FC-

CAPITOLO XVIII

STATUIZIONI PENALI E CIVILI

1. La responsabilità di Riina Salvatore e di Agate Mariano in ordine all'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto (reato descritto al capo <a> della rubrica) è stata dimostrata nei capitoli in cui è stata esaminata la loro posizione processuale.

In questa sede non appare superfluo sottolineare che non possono essere sollevati dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico e delle aggravanti contestate per le ragioni che seguono:

a) Il dolo intenzionale (e l'intensità stessa del dolo) è provato dalla complessità della fase deliberativa, dall'accurata preparazione dell'omicidio anche attraverso appositi "sopralluoghi" e dalle modalità stesse dell'agguato.

b) L'attività di deliberazione dell'omicidio e quella successiva di organizzazione e realizzazione delle modalità esecutive dimostrano anche la sussistenza della aggravante prevista dall'art. 573 n. 3) c.p. (premeditazione).

Si osserva, infatti, che, superata la concezione classica in forza della quale occorre che l'agente avesse agito *frigido pacatoque animo*, ci si è orientati sull'esigenza di un lasso di tempo tra l'attuazione e l'ideazione del reato, concretandosi la premeditazione in una persistenza tenace del proposito criminoso, di guisa che il distacco temporale ne costituisca un'espressione univoca ("la persistenza dolosa, cioè, arricchisce il dato oggettivo (tempo frapposto) che di per sé sarebbe poco significativo": cfr. Cass. Sez. I, 86/172796).

FC

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVIII -
Statuizioni penali e civili

In senso conforme, è stato affermato dalla S.C. che, "per integrare l'aggravante della premeditazione, escluso che essa si identifichi con la freddezza e la pacatezza dell'animo, in quanto ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione, è necessario il concorso di due elementi: l'uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa ed a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere; l'altro ideologico o psicologico consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 24.7.1992, n. 8375 - ud. 1.6.1992, Melazzani - e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 13.5.1993, n. 4956 - ud. 15.3.1993, Ardito).

Orbene, nel caso in esame, la persistenza del proposito criminoso è provata dalla complessità della fase deliberativa, dall'accurata organizzazione dell'omicidio e dalle stesse modalità esecutive del delitto (l'impiego di armi) che dimostrano la preparazione dell'agguato da parte degli esecutori materiali e sono espressione, dunque, della persistenza del proposito criminoso per un apprezzabile intervallo di tempo.

E' altresì provata, oltre all'esistenza dell'elemento cronologico, anche l'esistenza dell'elemento ideologico, posto che gli imputati mantennero ferma la loro deliberazione di commettere il delitto per lunghissimo tempo.

c) Sussistono le aggravanti previste dall'art. 61 n. 5) e 10) c.p.

In relazione alla minorata difesa, si osserva che il dott. G. G. Ciaccio Montalto viaggiava da solo ed era inerme a bordo della sua autovettura.

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVIII -
Statuizioni penali e civili

FC

L'aggravante dell'art. 61 n. 10) c.p. è dimostrata dalla qualità della vittima (sostituto procuratore della Procura presso il Tribunale di Trapani) e dal movente del delitto, illustrato nel capitolo dodicesimo

d) Il numero degli autori del delitto (non inferiore a cinque tra esecutori materiali e concorrenti morali) configura l'aggravante dell'art. 112 n. 1) c.p.

2. In relazione ai delitti sulle armi (contestati ai capi e <c> della rubrica) si osserva che la responsabilità degli imputati deriva dalla loro partecipazione morale all'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto che rendeva necessario l'uso delle armi (la responsabilità è, dunque, a titolo diretto).

4. Non sussistono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di nessuno degli imputati.

Essi, infatti, hanno deliberato e hanno dato la loro incondizionata adesione al piano di uccisione del magistrato.

L'estrema gravità del fatto, la complessità della fase deliberativa, l'accurata preparazione del delitto e le modalità esecutive del feroce agguato dimostrano la profonda intensità del dolo omicidiario e sono manifestazioni della personalità degli imputati che alla vita altrui non hanno mai dato alcun valore.

Gli imputati, come si è ampiamente illustrato, rivestivano un ruolo di vertice in seno a "Cosa Nostra" (Riina Salvatore è stato definito nella sentenza n. 91/90 della Corte di Assise di Appello di Palermo il "capo dei capi"; Agate Mariano era il "capomandamento" di Mazara del Vallo e uno degli esponenti di maggiore spicco di "Cosa Nostra").

Anche i gravi precedenti penali (Agate Mariano è stato già definitivamente condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; Riina Salvatore ha riportato numerose condanne all'ergastolo) e la pendenza di altri processi per gravissimi delitti (stragi di Capaci e di via D'Amelio) escludono le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche.

Non vi sono, dunque le condizioni per l'applicazione delle attenuanti generiche e per la conseguente riduzione della pena; né l'una né l'altra troverebbe una ragionevole giustificazione in relazione all'estrema gravità del fatto contestato, alla particolare intensità del dolo e alla personalità degli imputati, quale emerge dai loro precedenti penali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che li hanno coinvolti in gravissimi fatti delittuosi.

5. Va, in conseguenza, confermata la pena principale inflitta nel primo grado di questo giudizio.

Vanno, inoltre, confermate tutte le pene accessorie applicate dalla Corte di Assise di Caltanissetta.

6. Alla conferma della sentenza consegue, a norma dell'art. 592 c.p.p., la condanna, in solido, di Riina Salvatore e Agate Mariano al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

7. Devono, infine, essere confermate le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata.

FC

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. XVIII -
Statuizioni penali e civili

P. Q. M.

visti gli art. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 12 Giugno 1998, appellata da Riina Salvatore e Agate Mariano e condanna in solido i predetti due imputati al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio;

visto l'art. 544 terzo comma c.p.p.,

indica il termine giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza;

visto l'art. 304 comma primo lett. c) c.p.p.,

sospende i termini di durata della custodia cautelare per il suddetto periodo di novanta giorni nei confronti di entrambi gli imputati.

Caltanissetta, 20 Maggio 2000

Il Cons. est.

Francesco Caimi

Il Presidente



per le ANNOTAZIONI VEDASI PAG 180

REGISTRATO A CALTANISSETTA

11 DIC. 2001

li
N. 955 Mod. 71 Vol. 74

esatte lire 1130000 all'inf. 41562
11/18

Il Direttore



ATTI PRIVATI O
GIUDIZIARI

Serb. Lueta

All. 1031

Don. 0011

Reg. 1031 250000

P.P.

7411

S.P.

Tr. 6491

Car. 7571

Bollo 4501 870000

Cassa 9011

Avv.

Int.

Totale L. 1130000

INVIM 9601

Tot. Gen. L.

I N D I C E**CAPITOLO I**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	PAG.	1
--------------------------	------	---

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE MATERIALE DEL DELITTO	PAG.	5
------------------------------------	------	---

CAPITOLO III

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P.	PAG.	14
--	------	----

CAPITOLO IV

DICHIARAZIONI RESE DA MESSINA LEONARDO A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.	PAG.	29
--	------	----

CAPITOLO V

DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.	PAG.	39
---	------	----

CAPITOLO VI

DICHIARAZIONI RESE DA CUCUZZA SALVATORE A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.	PAG.	46
---	------	----

CAPITOLO VII

DICHIARAZIONI RESE DA BRUSCA GIOVANNI

A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 54

CAPITOLO VIII

DICHIARAZIONI RESE DA CONTORNO SALVATORE

A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 60

CAPITOLO IX

DICHIARAZIONI RESE DA SINACORI VINCENZO

A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 64

CAPITOLO X

DICHIARAZIONI RESE DA PATTI ANTONIO

A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 70

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONI RESE DA MILAZZO FRANCESCO

GIUSEPPE, A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 77

CAPITOLO XII

DICHIARAZIONI RESE DA FERRO GIUSEPPE

A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

PAG. 82

CAPITOLO XIII

MOVENTE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. G. G. CIACCIO

MONTALTO

PAG. 94

CAPITOLO XIV

RICOSTRUZIONE DELLA FASE DELIBERATIVA E

ORGANIZZATIVA DEL DELITTO

PAG. 114

CAPITOLO XV

BREVI CENNI SUL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PAG. 129

CAPITOLO XVI

POSIZIONE PROCESSUALE DI RIINA SALVATORE

E MOTIVI DI APPELLO

PAG. 137

CAPITOLO XVII

POSIZIONE PROCESSUALE DI AGATE MARIANO

E MOTIVI DI APPELLO

PAG. 149

CAPITOLO XVIII

STATUZIONI PENALI E CIVILI

PAG. 172

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto"
- INDICE -

ANNOTAZIONI

AVVISO DEPOSITO SENTENZA COMUNICATO AL P.G.

IL 5/2/2001 è NOTIFICATO ALLE PARTI CON
SEGUE:

IL 14/2/2001 al AGATE MARIANO;

IL 21/2/2001 al RIINA;

IL 16/2/01 agli avv. DONENICO LABRASCA e CRISTOFORO
FILECCIA;

IL 9/2/01 all'avv. ANTONIO IMPERIZZIO e ARMANDO
VENETO -

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

23/3/01, presso 28/3/01, ricorso per concessione
dell'avv. Armando Veneto nell'interesse di AGATE
MARIANO.

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

29.03.01, pervenuto 03-04.01, ricorso per esecuzione
dell'ASS. P. Fileccia nell'interesse di RIINA SALVATORE

Con intese del 13/12/2001 le Corti
di Cosenza, I sez. Pueli,
regole i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento in tutto
della spesa processuale -

IL CANCELLIERE B3
Mosses Florio

IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena

Sentenza Rivente invertevole di
13/12/2001 -

IL CANCELLIERE C1
Spagnoli Maria Catena

28/1/02 Comunicazione alle Quattro Corti

IL CANCELLIERE C1
Spagnoli Maria Catena

segue comunicazione ex art. 27 reg. C.P.P.
28/1/02 alle Proc. R.P.

IL CANCELLIERE C1
Spagnoli Maria Catena

1000